



Raccolta ragionata
della giurisprudenza
dei Giudici di Pace
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2016

Raccolta ragionata
della giurisprudenza dei Giudici di Pace
della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2016

A cura della dott.ssa Elena Mattevi
sotto la direzione scientifica
dei proff. Gabriele Fornasari e Marino Marinelli

La raccolta è stata curata dalla dott.ssa Elena Mattevi sotto la direzione scientifica dei proff. Gabriele Fornasari e Marino Marinelli della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.

Le massime sono state elaborate da membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento: dott. Emanuele Corn, dott. Marco Grotto, dott.ssa Elena Mattevi, dott. Roberto Wenin, dott.ssa Stefania Rossi, dott.ssa Francesca Sassani e dott.ssa Serena Tomasi.

INTRODUZIONE

Anche quest'anno, grazie ad una iniziativa promossa dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, verrà pubblicata la Raccolta ragionata della giurisprudenza dei Giudici di Pace della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. La Raccolta comprende le massime più significative dei provvedimenti emessi nel corso del 2016 dai Giudici di Pace del Distretto nei tre ambiti di competenza: quello civile, quello delle sanzioni amministrative e quello penale.

Da tempo l'Università degli Studi di Trento ha orientato il proprio impegno di studio anche alle tematiche del giudice di pace formalizzando, fra l'altro, la costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa. Questo rappresenta per noi tutti motivo di grande soddisfazione e di orgoglio per il lavoro quotidiano.

*Tutt'ora, su impulso dell'Amministrazione regionale e sotto la direzione dei responsabili scientifici prof. Gabriele Fornasari e prof. Marino Marinelli e con il contributo della dott.ssa Elena Mattevi nonché dei membri e collaboratori dell'Osservatorio, si provvede a studiare e a documentare l'attività dei giudici di pace attraverso l'analisi, catalogazione, massimazione e pubblicazione sul sito **www.giurisprudenzadipace.taa.it** dei provvedimenti di rilievo o attraverso le Raccolte annuali pubblicate che, come la presente, sono espressione di una ulteriore e oculata selezione.*

L'impegno profuso è in particolare finalizzato a rendere fruibili, con grande trasparenza, le decisioni dei giudici di pace a tutti gli operatori del diritto come pure ai comuni cittadini secondo lo spirito di quella giustizia di prossimità radicato proprio nella magistratura di pace.

Grazie a questo importante lavoro possiamo avere a disposizione un'opera importante, facilmente accessibile e consultabile.

Il mio sincero ringraziamento va a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a rendere possibile la pubblicazione della Raccolta, nonché ovviamente a tutti i Giudici di pace, ed ai collaboratori che ogni giorno riescono a garantire con il loro impegno, la loro professionalità, la loro competenza, un servizio efficiente nei confronti dei cittadini e per il superiore bene comune.

Arno Kompatscher
Presidente della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

PREFAZIONE

Mai come in questi ultimi mesi abbiamo sentito parlare dei giudici di pace, della loro attività, delle lamentate criticità, delle loro istanze e delle innovazioni normative che Governo e Parlamento hanno incominciato ad approntare per meglio delineare la figura, i diritti e i doveri, le competenze di questo giudice onorario, quanto a dire non professionale e non iscrivibile nella categoria dei dipendenti pubblici in senso proprio benché (art. 1, comma 2, legge 21 novembre 1991, n. 374) a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sia "un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario".

Le competenze in ambito civile del giudice di pace sono state per la prima volta individuate dagli artt. 17 e ss. della l. n. 374/91 citata e quelle penali dagli artt. 35 e 36 seguenti: un limite di competenza civile individuato in lire 5.000.000 per cause relative a beni mobili e in lire 30.000.000 per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, mentre per talune fattispecie (in particolare riguardanti apposizione di termini, osservanza delle distanze, immissioni, servizi condominiali ecc.) la competenza era funzionale e, quindi, senza incidenza del valore della controversia. Analogamente, in materia penale era riservata al giudice di pace la competenza per le contravvenzioni e i delitti puniti con la pena della multa.

Una nuova figura di giudice istituita, quindi, per supportare i tribunali e i magistrati ordinari sempre più gravati dal progressivo incremento di un contenzioso difficilmente assorbibile con la richiesta tempestività ma, anche e nello spirito del legislatore del tempo, un giudice "di prossimità", ossia vicino al cittadino e opportunamente dislocato sul territorio proprio per realizzare questa giurisdizione caratterizzata dalla vicinanza all'utente; a ciò si aggiungano l'espressa funzione conciliativa attribuita in materia civile (art. 1 legge citata) e la previsione di un giudizio secondo equità (art. 21) nelle cause non eccedenti il valore di un milione di lire (valori, poi, negli anni aggiornati e in parte modificati).

E proprio tali ultime specificità hanno consentito nel tempo di riconoscere il giudice di pace come una risorsa altamente significativa non solo sul piano della giurisdizione ma, anche, su quello sociale, grazie alla garanzia di un suo intervento celere, snello (con certi limiti potendo le parti stare in giudizio personalmente) e suscettibile di ben articolarsi attraverso lo strumento della conciliazione/mediazione che, come noto, è in seguito divenuto patrimonio anche dei procedimenti devoluti alla magistratura ordinaria.

Va da sé, quindi, che sempre maggiore importanza abbiano assunto le linee giurisprudenziali proprie dei singoli uffici del giudice di pace e la loro diffusa conoscenza, dal momento che quantomeno una parte della relativa attività ha potuto esplicarsi attraverso il ricorso a criteri largamente discrezionali e molte decisioni hanno tratto linfa da una gestione duttile dello schema normativo di riferimento: aderenza al fatto, valutazione degli elementi di prova ma, anche e soprattutto in certa tipologia di cause, utilizzo di parametri di equità e giustizia che, pur non disconoscendo il precetto normativo, meglio talvolta risultano aderenti all'obiettivo di una decisione coerente e rispondente agli interessi e ai diritti richiedenti tutela.

Oggi la piattaforma normativa sta profondamente mutando, per effetto della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), delle conseguenti delibere di recente adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e, infine, dell'approvazione il 5 maggio u.s. da parte del Consiglio dei Ministri dello Schema di decreto legislativo attuativo della delega, schema sul quale sono già stati espressi, proprio nel corrente mese di giugno, il prescritto parere del C.S.M. e quello della II Commissione Permanente Giustizia del Senato.

Tra le tante disposizioni non può qui essere certo trascurata quella relativa (Capo X, art. 27) all'ampliamento (consistente) della competenza del giudice di pace in materia civile, anche in tema di esecuzione forzata, diritti reali e materia tavolare, ovvero in settori connotati da frequente elevata complessità, nonché nell'ambito della giurisdizione penale (art. 29); l'entrata in vigore di tali nuove disposizioni sarebbe destinata a creare una figura di magistrato onorario sempre più "professionale" e contiguo, quanto alla formazione richiesta e alla imprescindibile dotazione di strumenti tecnico giuridici, ai colleghi togati.

E, allora, se sino alla data attuale proprio la qualificazione del giudice di pace come "di prossimità" e attento partecipe alla costruzione di un diritto vivente è valsa a esaltare la necessità di una diffusa conoscenza sul territorio della sua giu-

risprudenza, per rendere altresì in qualche misura prevedibile al cittadino e al suo difensore l'esito della causa o del processo, altrettanto deve ritenersi con riguardo al momento in cui sarà questo giudice chiamato a occuparsi di questioni ancora più rilevanti, non di rado complesse e implicantì l'attenta applicazione di plurime disposizioni di legge alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità, sì che uno strumento di consultazione dei suoi orientamenti giurisprudenziali non potrà che rivelarsi essenziale anche per verificare quanto, e in che misura, le scelte legislative siano valse a dare vita a una giurisdizione onoraria realmente efficiente ed efficace.

Proprio con questo spirito, volto non solo al passato ma orientato a un futuro che potrebbe anche essere imminente, non possiamo che ancora una volta apprezzare l'iniziativa della Regione T.A.A. di raccogliere, e ben organizzare anche sotto il profilo della sua agevole consultazione, la giurisprudenza dei nostri giudici di pace dell'anno ormai trascorso quale espressione di questa giurisdizione che, oggi più che mai, non può essere considerata "minore" e che, al contrario, è destinata ad assumere sempre maggiore rilievo, per i cittadini tutti del territorio.

Gloria Servetti

*Presidente della Corte d'Appello
di Trento*

INDICE

Prima sezione: competenza civile

	<i>Pagina</i>
1. Le persone e la famiglia	15
1.1 La responsabilità genitoriale - Diritti e doveri del figlio.....	15
2. La proprietà	16
2.1 Il condominio	16
3. Le obbligazioni.....	17
3.1 Le obbligazioni in generale.....	17
3.1.1 Inadempimento delle obbligazioni	17
3.1.2 Alcune specie di obbligazioni.....	18
3.2 I contratti in generale	19
3.2.1 I requisiti del contratto.....	19
3.2.2 Gli effetti del contratto.....	20
3.2.3 La rappresentanza	20
3.2.4 Risoluzione del contratto	21
3.2.5 Contratti del consumatore - Codice del Consumo.....	21
3.3 I singoli contratti	22
3.3.1 Vendita	22
3.3.2 Mediazione	22
3.3.3 Fideiussione.....	23
3.3.4 Altri contratti	24
3.4 I fatti illeciti - la responsabilità civile	25
3.4.1 Art. 2049 c.c.	25
3.4.2 Art. 2051 c.c.	25
3.4.3 Art. 2054 c.c.	26
3.4.4 Danno.....	26
3.4.5 Casistica.....	30
<i>Infortunistica stradale</i>	30
4. Il lavoro	33
4.1 Il contratto d'opera.....	33

5. La tutela dei diritti	34
5.1 La prescrizione.....	34
6. Questioni processuali	34
6.1 Disposizioni generali	34
6.1.1 Le parti e i difensori.....	34
6.2 Il processo di cognizione	35
6.2.1 Istruzione della causa.....	35
<i>Trattazione della causa.....</i>	<i>35</i>
<i>Istruzione probatoria: Onere della prova-Disciplina e valutazione</i>	
<i>delle prove civili</i>	<i>37</i>
6.2.2 Spese di lite e responsabilità aggravata	44
6.3 Sospensione, interruzione	45
6.4 I procedimenti speciali	46
6.4.1 Il procedimento monitorio	46
6.5 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione - negoziazione assistita - arbitrato.....	47

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

	<i>Pagina</i>
1. Illecito amministrativo in generale	49
1.1 Capacità di intendere e di volere ed elemento soggettivo.....	49
1.2 Cause di esclusione della responsabilità	52
 2. Violazioni al Codice della Strada	 54
2.1 Art. 7 C.d.S.	54
2.2 Art. 54 C.d.S.	55
2.3 Art. 78 C.d.S.	56
2.4 Art. 100 C.d.S.	56
2.5 Art. 136bis C.d.S.	57
2.6 Art. 141 C.d.S.	57
2.7 Art. 142 C.d.S.	58
2.8 Art. 145 C.d.S.	60
2.9 Art. 149 C.d.S.	60
2.10 Art. 157 C.d.S.	61
2.11 Art. 158 C.d.S.	61
2.12 Art. 173 C.d.S.	62
2.13 Art. 179 C.d.S.	63
2.14 Art. 186 C.d.S.	64
2.15 Art. 191 C.d.S.	67
2.16 Art. 196 C.d.S.	68
2.17 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.	69
2.18 Art. 202 C.d.S.	71
2.19 Art. 204bis C.d.S.	73
2.20 Art. 213 C.d.S.	74
2.21 Art. 218 C.d.S.	74
2.22 Art. 223 C.d.S.	75
 3. Altri illeciti amministrativi	 77
3.1 Altri illeciti contenuti in leggi speciali.....	77
3.1.1 Assegni bancari.....	77
3.1.2 Commercio	78
3.1.3 Autotrasporto	79
3.1.4 Foreste	79
3.1.5 Polizia urbana	80
3.1.6 Rifiuti.....	80
 4. Verbale di contestazione - vizi e notifiche.....	 81

5. Questioni processuali	85
5. Introduzione e istruzione della causa	85
5.1.1 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova	85
<i>Valore probatorio del verbale</i>	87
5.1.2 Spese di lite e responsabilità aggravata	89
5.2 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale.....	90
5.3 Fatti sopravvenuti - Cessazione della materia del contendere	91
5.4 Altre questioni.....	92

Terza sezione: competenza penale

	<i>Pagina</i>
1. Parte generale	93
1.1 Cause di giustificazione	93
1.2 Cause di estinzione del reato.....	94
2. Delitti contro la persona.....	95
2.1 Percosse, lesioni.....	95
2.2 Ingiuria, diffamazione.....	99
2.3 Minaccia.....	102
3. Delitti contro il patrimonio.....	107
4. Contravvenzioni	107
4.1 Art. 731 c.p.	107
5. Reati della legislazione speciale.....	108
5.1 Reati in materia di immigrazione.....	108
5.1.1 Art. 10bis D.Lgs. 286/1998	108
5.1.2 Art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998.....	110
6. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace.....	114
6.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131bis c.p.).....	114
6.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)	117
7. Questioni processuali	124
7.1 Soggetti	124
7.1.1 Giudice - Competenza	124
7.2 Prove	124
7.3 Indagini preliminari	129
7.3.1 Condizioni di procedibilità	129
7.4 Citazione a giudizio	130
7.5 Esecuzione	130
7.5.1 Giudicato	130

Prima sezione: competenza civile

1. Le persone e la famiglia

1.1 La responsabilità genitoriale - Diritti e doveri del figlio

n° sentenza	5/16
n° di registro	131/15
Data sentenza	04/02/2016
Data deposito	04/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Come ha stabilito la Cassazione, spetta al genitore naturale l'obbligo di concorrere nel mantenimento del figlio a partire dalla sua nascita, ancorché la procreazione sia stata accertata con sentenza solo successivamente (Cass. Civ., 5652/2012).

n° sentenza	187/16
n° di registro	4665/15
Data sentenza	09/04/2016
Data deposito	27/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di separazione o divorzio, qualora uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della decisione. Tale conclusione appare coerente con la natura del rapporto di filiazione e idonea ad evitare che i tempi del procedimento ricadano sulla parte che ha ragione (Cfr. fra le altre, Cass. Civ., 10119/2006, Cass. Civ., 24932/2007, Cass. Civ., 3348/2015).

2. La proprietà

2.1 Il condominio

n° sentenza	58/16
n° di registro	1006/14
Data sentenza	04/03/2016
Data deposito	05/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Premesso che il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini - ovvero in proprietà esclusiva dello stesso - svolge funzione di copertura del fabbricato, va osservato che il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello che serva di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c., riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via consequenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie (Cass. Civ., 11449/1992; Cass Civ., 16583/2012).

n° sentenza	73/16
n° di registro	900/15
Data sentenza	30/09/2016
Data deposito	04/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Le controversie relative alle modalità d'uso dei servizi di condominio rientrano nella competenza dei giudici di pace, quando si tratta di riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni o di limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote. Il Supremo Collegio ha infatti chiarito come, in materia di condominio, si debba distinguere tra le controversie per le quali è stata prevista una competenza funzionale (e sono quelle concernenti

le modalità d'uso dei servizi condominiali o la misura dei servizi stessi, nelle quali si discute, rispettivamente, dei limiti qualitativi d'esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e delle riduzioni o limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini) e le controversie per le quali si deve fare riferimento all'ordinaria competenza per valore (e sono quelle nelle quali si discute dell'esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune).

Per innovazioni delle cose comuni s'intendono non tutte le modificazioni, ma le modifiche le quali comportino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.

Tanto che si voglia considerare la posa di un cappotto termico quale innovazione volta a migliorare la salubrità quanto che la si ritenga intervento finalizzato a contenere il consumo energetico dell'edificio, essa potrà essere deliberata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

3. Le obbligazioni

3.1 Le obbligazioni in generale

3.1.1 Inadempimento delle obbligazioni

n° sentenza	165/16
n° di registro	951/13
Data sentenza	14/01/2016
Data deposito	25/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di risarcimento del danno, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.1 c.c. - applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056

c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale - il comportamento omissivo rilevante del danneggiato non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c. 1 c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno (Cass. Civ., 24406/2011).

n° sentenza	30/16
n° di registro	60/16
Data sentenza	12/10/2016
Data deposito	18/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti), è in generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data d'insorgenza della mora, fra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del 1° comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. Civ., SS.UU., 19499/2008).

3.1.2 Alcune specie di obbligazioni

n° sentenza	30/16
n° di registro	414/15
Data sentenza	03/03/2016
Data deposito	07/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Come precisato dalla Corte di Cassazione (13722/2012), “se uno dei condebitori solidali non propone appello non può avvalersi degli effetti modificativi

o dell'annullamento derivante dalla sentenza di gravame dal momento che il rapporto sostanziale tra creditore e ciascun obbligato è autonomo e indipendente e che tali caratteri si proiettano sul piano processuale”.

3.2 I contratti in generale

3.2.1 I requisiti del contratto

n° sentenza	421/16
n° di registro	4290/13
Data sentenza	16/12/2015
Data deposito	04/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Con la clausola penale i contraenti disciplinano gli effetti dell'inadempimento e, quindi, non introducono limitazioni all'esercizio della tutela processuale delle parti, bensì limitazioni di natura sostanziale che derivano dal contenuto del contratto. Conseguentemente, tale clausola, in considerazione della sua funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, non è soggetta a specifica approvazione a norma dell'articolo 1341 c.c. (cfr. Cass. Civ., 23965/2004).

n° sentenza	65/16
n° di registro	1013 /15
Data sentenza	02/09/2016
Data deposito	30/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Le clausole contenute in un atto pubblico, seppure vessatorie, non possono considerarsi come predisposte da uno dei contraenti e pertanto non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la particolare forma contrattuale esclude la necessità di un'approvazione siffatta (n. 3625/2010 Corte Appello di Roma).

3.2.2 Gli effetti del contratto

n° sentenza	1/17
n° di registro	512/15
Data sentenza	19/09/2016
Data deposito	09/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

La buona fede, intesa in senso etico quale requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e si pone quale vero e proprio dovere giuridico, la cui violazione si verifica non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla schiettezza ed alla diligente correttezza.

3.2.3 La rappresentanza

n° sentenza	43/16
n° di registro	393/15
Data sentenza	18/03/2016
Data deposito	10/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La ratifica tacita comporta che il soggetto falsamente rappresentato nel compimento del negozio si appropri della dichiarazione negoziale fatta dal *falsus procurator* e dei suoi effetti. Tuttavia, sia nel caso in cui la ratifica riguardi una dichiarazione negoziale unilaterale (recettizia o meno che sia), sia - ed a maggior ragione - nel caso in cui riguardi un negozio bilaterale (ad esempio un contratto), è necessario, ai fini della configurabilità della ratifica, che, rispettivamente, il controinteressato al negozio unilaterale o la parte che ha trattato con il *falsus procurator* nel negozio bilaterale siano posti in grado di percepire l'appropriazione, in modo da poter regolare di conseguenza il loro agire, venendo in gioco il loro affidamento. Ne consegue che non è, dunque, configurabile una fattispecie di ratifica tacita se i fatti e comportamenti che

sarebbero idonei ad evidenziarla non siano stati percepiti e comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio bilaterale ratificato (Cass. Civ., 15699/2006).

3.2.4 Risoluzione del contratto

n° sentenza	4/16
n° di registro	688/14
Data sentenza	08/01/2016
Data deposito	19/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il rapporto di sinallagmaticità sussistente tra le prestazioni contrattuali, oltre che giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento, legittima anche ciascuna parte al rifiuto di adempiere la propria prestazione se l'altra non adempie o non offre di adempiere la propria entro un dato termine (*inadimplenti non est adimplendum*).

3.2.5 Contratti del consumatore - Codice del Consumo

n° sentenza	35/16
n° di registro	387/16
Data sentenza	12/12/2016
Data deposito	20/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Il professionista che fa *e-commerce* ha l'obbligo di informare il consumatore circa l'esistenza del diritto di recesso, nonché l'onere di metterlo in condizione di poter esercitare tale facoltà offrendogli un'esauriente spiegazione delle fasi che regolano la procedura (art. 49 Codice del Consumo). La carenza informativa non può avere, in alcun caso, effetti negativi a svantaggio del consumatore: se il venditore non fornisce correttamente i dati utili all'esercizio del recesso in tempi antecedenti alla stipulazione del contratto, il legislatore sanziona l'inadempimento con un allungamento dei termini.

3.3 I singoli contratti

3.3.1 Vendita

n° sentenza	34/16
n° di registro	434/15
Data sentenza	10/10/2016
Data deposito	28/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

L'impegno del debitore di eliminare i vizi di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento, a seguito dell'impegno assunto spontaneamente dal venditore, venuta meno la regola eccezionale dell'art. 1495 c.c., è tenuto a rispettare, per la prescrizione, l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. Civ., 11232/2016).

3.3.2 Mediazione

n° sentenza	176/16
n° di registro	49/16
Data sentenza	11/04/2016
Data deposito	18/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione del mediatore, non è rilevante il fatto che l'acquisto sia avvenuto in un momento cronologicamente successivo a quello in cui è stata svolta l'attività di mediazione, se l'oggetto della compravendita è lo stesso immobile già mostrato dal mediatore (Cfr. Cass. Civ., 8676/2009, Cass. Civ., 20549/2004, Cass. Civ., 22273/2010).

Il mandato per l'attività di mediazione nella vendita di un immobile non prevede la forma scritta, con la conseguenza per cui il mandato a vendere senza clausola di esclusiva è validamente dato anche in forma verbale. La stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350 n. 1) c.c., il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all'onere della forma scritta, che invece è richiesta per la procura (Cfr. Cass. Civ., 12848/2006).

3.3.3 Fideiussione

n° sentenza	347/16
n° di registro	1833/13
Data sentenza	01/10/2016
Data deposito	03/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Come autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ricorre un contratto autonomo di garanzia quando il garante si impegna ad eseguire al beneficiario la prestazione pattuita a semplice richiesta o dietro presentazione di documenti da parte del beneficiario stesso, entro un determinato termine; ciò evidenzia infatti come la causa concreta del contratto autonomo di garanzia sia quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no), a differenza della fideiussione, nella quale soltanto sussiste l'elemento dell'accessorietà, in quanto è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della stessa prestazione principale (Cass. Civ., SS.UU., 3947/2010). Dalla qualificazione come contratto autonomo di garanzia consegue che il garante è obbligato a eseguire la prestazione pattuita a favore del beneficiario indipendentemente dall'esistenza e/o validità e/o efficacia del rapporto di base tra creditore e debitore, ovvero a prescindere dall'esistenza di inadempimenti e/o irregolarità in ordine a tale rapporto, salvo la "*exceptio doli*" che ricorre nel caso di richiesta manifestamente fraudolenta o abusiva da parte del beneficiario stesso (*ex multis*: Cass. Civ., 4661/2007; Tribunale di Roma, 6557/2013).

A sua volta, la presenza, nella polizza fideiussoria, di una clausola di pagamento "a prima richiesta" e/o "senza eccezioni", che precluda al contraente

di paralizzare l'azione di rivalsa del garante nei suoi confronti, consente di ravvisare un contratto autonomo di garanzia anche in riferimento al rapporto interno tra dette parti (*ex multis*: Tribunale di Milano, 8 settembre 2006).

3.3.4 Altri contratti

n° sentenza	46/16
n° di registro	547/15
Data sentenza	30/11/2016
Data deposito	23/12/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Brunico

Il contratto di albergo si conclude nel momento in cui si sia provveduto alla prenotazione e le parti abbiano dato oralmente o per iscritto il loro assenso.

n° sentenza	54/16
n° di registro	304/16
Data sentenza	05/07/2016
Data deposito	09/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Il contratto d'albergo è un contratto a prestazioni corrispettive, dove la regolare fornitura o prestazione di una delle parti fa nascere l'obbligazione a carico della controparte di eseguire il pagamento a cui si è impegnata. E' quindi fondata la ragione di credito dell'albergatore che, a fronte di una prenotazione, aveva preparato la camera e la cena, senza che la convenuta, pur avendo accettato le condizioni contrattuali, compresa la clausola che prevedeva il pagamento complessivo della prenotazione, si presentasse o comunicasse disdetta.

3.4 I fatti illeciti - la responsabilità civile

3.4.1 Art. 2049 c.c.

n° sentenza	32/16
n° di registro	1104/13
Data sentenza	03/05/2016
Data deposito	03/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Si può applicare la norma di cui all'art. 2049 c.c. in caso di rapporto associativo, alla luce della sussistenza di un rapporto di dipendenza che attribuisce un potere di direzione e vigilanza nei confronti degli associati. Presupposto indefettibile per l'applicazione della norma è che sussista un preciso rapporto di causalità tra incombenze svolte, fatto illecito e danno prodotto, nel senso che le incombenze devono essere causa efficiente del compimento dell'illecito e della conseguente causazione del danno. La giurisprudenza tende ad ampliare la sfera della responsabilità, che va ravvisata anche nel caso in cui attribuzioni, illecito e danno sono legati da un nesso di occasionalità, nel senso quanto meno che la causazione del danno sia facilitata dalle attribuzioni ovvero che il danno seppur prodotto in seguito ad una iniziativa personale del dipendente, al di fuori delle strette incombenze, sia ad esse pur sempre ricollegabile ovvero ancora sia stato causato in occasione di attività rientranti nelle incombenze. Va, altresì, precisato che ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'ente da uno stabile rapporto di lavoro, "ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione" (Cass. Civ., 15362/2004).

3.4.2 Art. 2051 c.c.

n° sentenza	23/16
n° di registro	117/15
Data sentenza	07/02/2016
Data deposito	15/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In caso di perdurante apertura al pubblico traffico di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario della strada, con la conseguenza che è tale ente ad essere tenuto in via esclusiva ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che l'ente pubblico abbia, nell'ambito del contratto di appalto, trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione (Cass. Civ., 19129/2011).

3.4.3 Art. 2054 c.c.

n° sentenza	17/16
n° di registro	978/14
Data sentenza	11/12/2015
Data deposito	11/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La responsabilità presunta del proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale è esclusa, a norma del comma 3 dell'art. 2054 c.c., nel caso in cui abbia affidato il veicolo ad una autofficina (od autorimessa), sempre che sia fornita la prova liberatoria che egli abbia usato la dovuta diligenza nell'affidamento e che, quindi, si sia assicurato trattarsi di officina (od autorimessa) che dia garanzia di serietà, da valutarsi *ex ante*, cioè con riguardo alle circostanze esistenti al momento dell'affidamento della vettura (Cass. Civ., 7118/1987).

3.4.4 Danno

n° sentenza	126/16
n° di registro	61/15
Data sentenza	24/02/2016
Data deposito	08/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., 5680/1996).

n° sentenza	481/16
n° di registro	2407/16
Data sentenza	29/06/2016
Data deposito	30/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il danno morale presenta una sua autonomia ontologica e va risarcito secondo una valutazione equitativa (nel caso di specie, il Giudice ha liquidato il danno morale patito dalla persona offesa in relazione al furto di una bicicletta, quale mezzo di spostamento e svago, nella misura di 1/3 del danno patrimoniale subito).

n° sentenza	482/16
n° di registro	223/15
Data sentenza	27/07/2016
Data deposito	30/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente ha inciso sulla capacità di guadagno (cfr. Cass. Civ., 18866/2008; Cass. Civ., 10031/2006. Nel caso in esame, vista l'esiguità dei danni patiti, non poteva ritenersi che vi fosse stata una effettiva riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, quale conseguenza diretta del sinistro stradale occorso, e, di conseguenza, la relativa richiesta di risarcimento veniva disattesa).

n° sentenza	06/16
n° di registro	48/14
Data sentenza	21/03/2016
Data deposito	21/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'art. 139 D.Lgs. 209/2005 non esclude la risarcibilità del danno da invalidità permanente nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Ipotizzare la limitazione della risarcibilità di una lesione ai soli casi di accertamento strumentale della lesione stessa implicherebbe una violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto in tal modo si affermerebbe la non antiggiuridicità, e dunque la non risarcibilità, di lesioni al diritto alla salute non strumentalmente accertabili.

n° sentenza	37/16
n° di registro	600/14
Data sentenza	29/06/2016
Data deposito	13/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass. Civ., 20620/2015).

n° sentenza	57/16
n° di registro	31/16
Data sentenza	04/10/2016
Data deposito	04/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (cfr. Cass. Civ., 20620/2015).

n° sentenza	122/16
n° di registro	3953/15
Data sentenza	14/03/2016
Data deposito	15/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il danno da fermo tecnico non è *in re ipsa* e non può essere ritenuto sussistente per il sol fatto che un veicolo non abbia circolato perché in riparazione; né tantomeno è possibile la liquidazione equitativa in assenza di qualsiasi allegazione del dedotto diritto e giusta l’affermazione della condivisa giurisprudenza per la quale “il ricorso alla liquidazione equitativa *ex art.* 1226 c.c. non può sopperire alle manchevolezze istruttorie delle parti” (così Cass. Civ., 20620/2015).

È impossibile riconoscere il benché minimo automatismo fra danno riportato da una vettura a seguito di incidente e noleggio di una vettura sostitutiva (così, Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 6162/2010, e in senso conforme: Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 38156/2010; Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 3733/2011; Giudice di Pace di Pisa, sentenza n. 1045/2015); invero “il noleggio di veicolo sostitutivo costituisce un pregiudizio ulteriore, sfornito dei connotati della diretta consequenzialità rispetto al sinistro e dell’immediatezza risarcitoria, e richiede pertanto rigorosa allegazione e dimostrazione sia in ordine alla sua esistenza sia alla quantificazione dei costi sostenuti” (così Tribunale di Palermo, sentenza n. 212/2015).

n° sentenza	148/16
n° di registro	3302/15
Data sentenza	25/03/2016
Data deposito	25/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di danni da incidente stradale, il secondo comma dell'art. 1227 c.c. (secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza) impone di considerare evitabili - dunque non risarcibili - i costi sostenuti per realizzare scelte antieconomiche del danneggiato, così come le spese superflue.

(Nel caso di specie, il giudice ha considerato non risarcibili, in quanto comporterebbero un inammissibile aggravamento del danno, gli importi pagati dal danneggiato per le riparazioni e per il ricambio dei pezzi, poiché era evidente che la riparazione del veicolo avrebbe comportato un costo maggiore rispetto al suo effettivo valore).

3.4.5 Casistica

Infortunistica stradale

n° sentenza	39/16
n° di registro	139/15
Data sentenza	13/07/2016
Data deposito	08/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Nella circolazione stradale, secondo il principio generale di prudenza, è onere della parte ispezionare attentamente tutto il tratto di strada che sta per impegnare adeguando la velocità del veicolo allo stato della strada stessa, del traffico e di ogni altra condizione in rapporto alle condizioni di efficienza e di funzionalità del veicolo, in modo da essere in grado in ogni evenienza di rallentare e all'occorrenza effettuare manovra di arresto evitando l'urto con ogni eventuale ostacolo o situazione di pericolo, così come disposto dall'art. 141 C.d.S. Nella specie, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attore che, dall'esame dei rilievi documentati, non ha agito con prudenza nella manovra.

n° sentenza	22/16
n° di registro	281/13
Data sentenza	24/06/2016
Data deposito	25/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Deve riconoscersi la responsabilità nella causazione del sinistro in capo al convenuto che abbia posto in essere un'imprudente manovra di sorpasso alla guida di un'autovettura poichè, non essendosi avveduto del sorpasso in essere da parte del motomezzo guidato dall'attore, costringeva quest'ultimo ad uscire fuori strada, provocando la caduta dello stesso motociclista, che riportava danni biologici e materiali.

n° sentenza	1/16
n° di registro	29/14
Data sentenza	25/01/2016
Data deposito	25/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

In punto di risarcimento danni da sinistro stradale, è stata accertata la responsabilità esclusiva del convenuto poichè, alla luce dell'esperita CTU e dall'esame delle testimonianze, è risultato provato che il conducente dell'autobus investì la vettura attorea, che si trovava ferma in parziale occupazione della corsia di transito, per un errore di impostazione della manovra di svolta, che è risultata di raggio eccessivamente stretto, o comunque per incapacità di valutazione dello spazio necessario per terminare la manovra di svolta e superare senza danni la sagoma della vettura attorea.

n° sentenza	55/16
n° di registro	968/14
Data sentenza	17/06/2016
Data deposito	05/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'articolo 2054 c. 2 c.c. ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., 3876/2014).

Il conducente, qualora si renda conto di avere dietro le spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Cass. Pen., 35824/2013).

n° sentenza	111/16
n° di registro	280/15
Data sentenza	05/12/2016
Data deposito	16/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Come chiarito in sede di CTU, in forza di un'ampia letteratura medica, gli esami strumentali RX, RMN o TAC "non sono esaustivi per porre diagnosi certa di sindrome associata a colpo di frustra". Ne consegue che l'accertamento, tenendo conto del trauma accertato dai medici del pronto soccorso, deve essere fatto mediante un esame clinico obiettivo dell'infortunato.

4. Il lavoro

4.1 Il contratto d'opera

n° sentenza	469/16
n° di registro	5371/15
Data sentenza	19/10/2016
Data deposito	10/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il contratto di prestazione d'opera volto a pubblicizzare attività imprenditoriali, commerciali, artigianali in Internet è un contratto tipico, consensuale ed a prestazioni corrispettive per il quale non è prevista alcuna forma scritta *ad substantiam* e conseguentemente lo stesso, essendo a forma libera, può perfezionarsi anche verbalmente, mediante accordo telefonico.

(Fattispecie in cui è stata ritenuta fondata la domanda volta ad ottenere il pagamento del prezzo per l'esecuzione da parte dell'attrice dei servizi di promozione e pubblicità su Internet in favore dell'attività commerciale esercitata dalla convenuta).

n° sentenza	79/16
n° di registro	217/15
Data sentenza	02/09/2016
Data deposito	09/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il regolamento di attuazione delle società tra professionisti prevede un obbligo di comunicazione al cliente da parte della società, sia per indicare il nominativo di soci professionisti che possono eseguire la prestazione richiesta, sia per accertare eventuali conflitti di interesse tra il cliente e i soci, determinati anche dalla presenza di soci investitori.

(Nello specifico non risultava che la società avesse effettuato alcuna comunicazione informativa in tal senso. In assenza di chiarimenti in merito e in assenza di prova di eventuali altri rapporti pregressi tra le parti dai quali risul-

tasse che l'opponente era a conoscenza che un tecnico aveva agito come socio della società opposta, il Giudice riteneva che la società non fosse legittimata ad agire per il recupero del credito dell'attività svolta dal tecnico).

5. La tutela dei diritti

5.1 La prescrizione

n° sentenza	1/16
n° di registro	257/15
Data sentenza	05/01/2016
Data deposito	18/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Come affermato dalla Corte di Cassazione (1184/2015), la norma di cui all'art. 2956 c.c. sottopone a prescrizione breve i crediti dei singoli professionisti e non quelli delle società commerciali di professionisti che forniscono servizi di tenuta della contabilità fiscale, amministrativa e contabile.

6. Questioni processuali

6.1 Disposizioni generali

6.1.1 Le parti e i difensori

n° sentenza	26/16
n° di registro	124/14
Data sentenza	10/05/2016
Data deposito	08/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

La “*legitimatio ad causam*”, attiva e passiva (che si ricollega al principio dell’art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza “*inutiliter data*”) è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l’azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, mentre da essa va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, del rapporto giuridico controverso, riferibile all’appartenenza soggettiva del medesimo, e in ordine al quale si chiede al giudice di emettere una sentenza (*ex plurimis*: Cass. Civ., 4121/2004).

n° sentenza	282/16
n° di registro	51/16
Data sentenza	27/06/2016
Data deposito	12/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La cessazione della materia del contendere è una pronuncia meramente dichiarativa che pone fine al processo in conseguenza dell’accertamento, effettuato dal giudice di merito, del venir meno della pretesa di diritto sostanziale dedotta in giudizio. Il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d’ufficio, qualora sia intervenuta una vicenda, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che abbia eliminato la situazione di contrasto tra le stesse, così da rendere superflua una pronuncia dell’organo giudicante.

6.2 Il processo di cognizione

6.2.1 Istruzione della causa

Trattazione della causa

n° sentenza	17/16
n° di registro	978/14
Data sentenza	11/12/2015
Data deposito	11/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Le variazioni puramente quantitative del “*petitum*” effettuate in sede di precisazione delle conclusioni non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte, qualora non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine (Cass. Civ., 1373/2009).

n° sentenza	48/16
n° di registro	20/14
Data sentenza	13/05/2016
Data deposito	16/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

I fatti oggetto di prova vanno dedotti in atto di citazione ed eventuali prove, anche documentali, vanno fornite in sede di prima udienza di trattazione, potendosi disporre di ulteriore udienza *ex art.* 320 c. 4 c.p.c. soltanto se l’integrazione istruttoria sia resa necessaria dalla attività delle parti convenute (Cass. Civ., 27925/2011; Cass. Civ., 13250/2010).

n° sentenza	414/16
n° di registro	1705/15
Data sentenza	22/11/2016
Data deposito	30/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La consulenza tecnica non rappresenta un mezzo di prova in senso stretto, ma può eccezionalmente diventarlo qualora i fatti da accertare necessitino di specifiche competenze tecniche e siano dunque rilevabili unicamente con l’ausilio di un perito (Cass. Civ., 9429/2015). Al ricorrere di tale ipotesi, il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). In tale ultimo caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. Civ., 6155/2009; Cass. Civ., 4743/2007; Cass. Civ., 3990/2006).

Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili

n° sentenza	233/16
n° di registro	1593/16
Data sentenza	22/06/2016
Data deposito	11/08/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (cfr. Cass. Civ., 10554/1994). Tuttavia, in tal modo si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso. L'art. 232 c.p.c. prevede che il giudice "valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio". Si deve presumere che qualora il convenuto non sia comparso all'interrogatorio formale, tale condotta tragga ragione dall'assenza di validi e fondati motivi a supporto della sua posizione.

n° sentenza	352/16
n° di registro	3411/15
Data sentenza	16/12/2015
Data deposito	21/09/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (cfr. Cass. Civ., 10554/1994). Tuttavia, in tal modo, si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso.

n° sentenza	366/16
n° di registro	5363/15
Data sentenza	28/06/2016
Data deposito	22/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Invece, è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituita dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. Civ., 16214/2015).

n° sentenza	420/16
n° di registro	87/15
Data sentenza	11/05/2016
Data deposito	04/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il modulo di constatazione amichevole “a doppia firma” genera una presunzione *iuris tantum* valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione (Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 10311/2006).

(Nel caso di specie la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole veniva resa dal conducente di una moto, il quale, durante una manovra di parcheggio, urtava analogo mezzo facendolo cadere).

n° sentenza	505/16
n° di registro	3891/16
Data sentenza	09/11/2016
Data deposito	12/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui allegghi l'inadempimento ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 13533/2001).

n° sentenza	06/16
n° di registro	48/14
Data sentenza	21/03/2016
Data deposito	21/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Al consulente tecnico d'ufficio è consentito acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati (Cfr. Cass. Civ., 25140/2015).

n° sentenza	42/16
n° di registro	139/15
Data sentenza	05/10/2016
Data deposito	24/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

La specificazione, nei relativi capitoli di prova, dei fatti da provare mediante testimoni, è diretta a soddisfare la duplice esigenza di consentire al giudice di valutare, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, l'influenza dello stesso ai fini della decisione e di consentire alla controparte di predisporre, mediante indicazione dei propri testimoni, l'eventuale dimostrazione della tesi contraria. Di conseguenza, per l'ammissione dei capitoli di prova, è necessario e sufficiente che i fatti indicati nei capitoli siano sintetizzati in maniera da soddisfare tali esigenze, mentre la precisazione di tutti i dettagli da parte del teste è riservata alla diligenza del giudice e delle parti durante l'espletamento del mezzo istruttorio (Cass. Civ., 12699/2015).

n° sentenza	24/16
n° di registro	563/15
Data sentenza	04/05/2016
Data deposito	26/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

A differenza dell'effetto automatico di *ficta confessio*, che l'art. 218 del passato codice di procedura ricollegava ad analoga situazione, l'art. 232 c.p.c. pone una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti all'interrogatorio ove tale presunzione trovi conforto in altri elementi di giudizio acquisiti in istruttoria. Nella specie, in un procedimento volto al recupero di un credito professionale, ad integrare detta presunzione concorreva la deposizione della testimone, la segretaria dello studio.

n° sentenza	33/16
n° di registro	287/16
Data sentenza	15/12/2016
Data deposito	15/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite, specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali (cfr. Cass. Civ., 4085/2000).

n° sentenza	8/16
n° di registro	29/15
Data sentenza	02/02/2016
Data deposito	09/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Il Giudice può fondare il proprio convincimento sulla documentazione prodotta, sulla contumacia della parte convenuta (la cui rinuncia alla propria difesa è da valutarsi ai sensi dell'art. 116 c.p.c.), sulla mancata presenza del convenuto all'udienza fissata per l'interpello formale.

n° sentenza	34/16
n° di registro	126/16
Data sentenza	13/09/2016
Data deposito	09/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali (cfr. Cass. Civ., 4085/2000).

n° sentenza	36/16
n° di registro	320/16
Data sentenza	06/10/2016
Data deposito	06/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Parte convenuta, con un comportamento non collaborativo, offre al Giudice argomento ulteriore di prova a supporto della propria decisione (*ex art. 116 c.p.c.*). Argomento di prova peraltro, certamente, non decisivo o sufficiente, ma da valutare. La convenuta, non comparendo all'udienza, ha violato un proprio fondamentale diritto: quello di difendersi nel modo più compiuto e di valersi delle garanzie dell'ordinamento. Ciò non facendo ha pregiudicato i propri stessi interessi e fornito al Giudice ulteriore argomento di convinzione.

n° sentenza	85/16
n° di registro	461/15
Data sentenza	07/10/2016
Data deposito	30/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Il conducente di un veicolo rimasto danneggiato non ha un interesse personale, concreto e attuale, a intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante, nel caso in cui quest'ultimo non abbia proposto domanda riconvenzionale, e non può essere, di conseguenza, considerato incapace a deporre come teste in tale giudizio, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (Cass. Civ., 3642/2013).

n° sentenza	69/16
n° di registro	311 /16
Data sentenza	21/10/2016
Data deposito	31/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli (Cass. Civ., 6697/2009). Il Giudice può pertanto ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non reso, non solo se confermati da prove dirette, ma anche utilizzando, per l'appunto, elementi di prova di carattere meramente indiziario.

n° sentenza	47/16
n° di registro	533/12
Data sentenza	03/05/2016
Data deposito	16/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

I gestori, al pari di qualsiasi altro creditore, hanno l'onere di provare la prestazione eseguita e tale onere non è adempiuto mediante la produzione della bolletta di pagamento, che è un atto unilaterale di natura contabile, e in quanto tale inidoneo a spiegare efficacia probatoria a favore della parte che l'ha emessa (*ex pluris*: Cass. Civ., 17041/2002).

n° sentenza	63/16
n° di registro	1295/15
Data sentenza	12/02/2016
Data deposito	15/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Gli accertamenti contenuti nella relazione peritale prodotta da una parte possono essere valutati quali elementi di prova. Se è vero, infatti, che per orientamento giurisprudenziale consolidato, l'allegazione nel processo civile delle consulenze di parte, pur inerendo all'istruzione probatoria, non costituisce mezzo di prova, è altrettanto vero che alla perizia, così come ai certificati, può essere riconosciuto valore presuntivo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (art. 116 c.p.c.), il quale non è comunque in ogni caso obbligato ad esperire sul punto una consulenza tecnica (Cass. Civ., 245/1995; Cass. Civ., 4437/1997; Cass. Civ., 3371/2001; Cass. Civ., 5687/2001).

n° sentenza	149/16
n° di registro	2780/20
Data sentenza	24/03/2016
Data deposito	26/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso (Cass. Civ., 26693/2013). Tuttavia, nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale, il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato *ex art. 2729 c.c.* se, come nel caso di specie, sia unito ad altri elementi di prova (di cui costituisca un riscontro).

n° sentenza	9/16
n° di registro	126/15
Data sentenza	26/04/2016
Data deposito	26/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Per la risoluzione del contratto per inidoneità della fornitura, all'acquirente è sufficiente denunciare la presenza di vizi o difetti che rendono la cosa inidonea all'uso o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Incombe sul venditore l'onere di dimostrare di avere consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto (Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha ritenuto che la parte convenuta avesse assolto all'onere della prova, dimostrando che il capo non aveva difetti di fabbricazione e non era danneggiato al momento dell'acquisto).

6.2.2 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	1/16
n° di registro	107/12
Data sentenza	30/09/2015
Data deposito	13/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Chiusa

In tema di spese legali stragiudiziali costituisce un indirizzo giurisprudenziale consolidato quello per cui, in caso di risarcimento del danno da circolazione stradale, il danneggiato ha la facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia, e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; diversamente, qualora le parti non addivengano a una composizione amichevole della vertenza e si renda necessario il ricorso al giudice, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. Civ., 11606/2005).

n° sentenza	115/16
n° di registro	3749/15
Data sentenza	14/03/2016
Data deposito	14/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Con riferimento alle spese di CTU, il principio di solidarietà è indiscutibile e applicato da tutta la giurisprudenza di merito e di legittimità; anche laddove il giudice non lo applichi esplicitamente, lo stesso può essere invocato dal CTU che vede non onorato il proprio compenso da parte dell'uno o dell'altro contendente, in considerazione della funzione svolta a tutela di entrambe le parti e nell'interesse della giustizia (Cfr. Cass. Civ., 28094/2009).

6.3 Sospensione, interruzione

n° sentenza	69/16
n° di registro	293/15
Data sentenza	21/07/2016
Data deposito	22/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Con specifico riferimento all'estensione del contraddittorio a seguito di riassunzione, la Suprema Corte ha precisato che "l'atto di riassunzione può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria anche se diretta contro un soggetto originariamente estraneo al processo purché contenga tutte le indicazioni di cui all'art. 163 c.p.c., posto che la particolare funzione dell'atto riassuntivo non è di ostacolo a che esso cumuli in sé anche quella introduttiva di un nuovo giudizio" (Cass. Civ., 4045/1991).

6.4 I procedimenti speciali

6.4.1 Il procedimento monitorio

n° sentenza	424/16
n° di registro	4345/15
Data sentenza	13/07/2016
Data deposito	04/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La fattura commerciale non costituisce elemento di per sé idoneo a dimostrare l'esistenza del contratto e del conseguente credito; pertanto colui che intende far valere fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa economica deve ricorrere necessariamente agli ordinari mezzi di prova. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (nel caso di specie, a fronte della proposta effettuata, non era emersa alcuna prova dell'accettazione della stessa e il decreto ingiuntivo opposto veniva per questo revocato).

n° sentenza	22/16
n° di registro	324/15
Data sentenza	14/04/2016
Data deposito	14/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove è stato accertato che successivamente al deposito del ricorso il credito era stato saldato per il capitale con importi rateizzati, il Giudice di Pace ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite in quanto egli non aveva comunque operato nel pieno rispetto dei principi di buona fede, diligenza e correttezza nell'estinguere la propria obbligazione, della quale peraltro residuava il pagamento degli interessi.

6.5 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione - negoziazione assistita - arbitrato

n° sentenza	37/16
n° di registro	495/16
Data sentenza	07/06/2016
Data deposito	07/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Alle controversie volte al recupero del credito professionale, non si applica la normativa della negoziazione assistita prevista dalla L. 162/2014, trattandosi di obbligazione contrattuale derivante da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

n° sentenza	66/16
n° di registro	24/16
Data sentenza	12/07/2016
Data deposito	18/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Se l'attrice non solo non ha attivato la procedura prima di presentare la domanda giudiziale, ma non ha nemmeno sanato il difetto procedurale - avendo inoltrato l'avviso di avvio della negoziazione assistita oltre il termine concesso dal giudice, senza giustificare il ritardo e senza chiedere un'eventuale proroga prima dello spirare dei termini - deve considerarsi decaduta dalla possibilità di attivare la procedura di negoziazione assistita in mancanza di prova circa una causa ostativa all'attivazione nei termini concessi, fissati tra l'altro con ampio margine rispetto a quelli previsti dalla legge.

Deve quindi dichiararsi l'improcedibilità della domanda e le spese di giudizio vengono poste a carico dell'attrice, la quale non ha compiuto gli atti necessari per la sua prosecuzione.

n° sentenza	176/16
n° di registro	49/16
Data sentenza	11/04/2016
Data deposito	18/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di negoziazione assistita, l'art. 3 del D.L. 132/14 non fa riferimento alla necessità di notificare l'invito alla parte personalmente ma fa un generico riferimento "all'altra parte". Tale generico riferimento fa presupporre che l'invito possa essere inviato anche al legale che rappresenta "l'altra parte" in sede stragiudiziale.

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

1. Illecito amministrativo in generale

1.1 Capacità di intendere e volere ed elemento soggettivo

n° sentenza	76/16
n° di registro	2574/15
Data sentenza	24/02/2016
Data deposito	24/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'attore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (cfr. Cass. Civ., 23019/2009).

n° sentenza	145/16
n° di registro	2231/15
Data sentenza	20/04/2016
Data deposito	20/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981 per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, ed in presenza di una esimente, nella specie della buona fede o errore scusabile, anche nella forma putativa, nessun addebito di responsabilità può essere ascritto alla condotta del ricorrente.

n° sentenza	31/16
n° di registro	124/15
Data sentenza	19/10/2016
Data deposito	19/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità d'intendere e di volere, salvo che lo stato d'incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Di conseguenza, occorre fare riferimento all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (una per tutte: Cass. Pen., SS.UU., 9163/2005) per cui anche i disturbi della personalità, se gravi, possono rientrare nel concetto d'infermità e sono in grado di incidere concretamente sulla capacità d'intendere e di volere dell'individuo.

(Nel caso di specie il soggetto era affetto da disturbo bipolare che si era manifestato in episodio maniacale e tale quindi da compromettere gravemente i processi conoscitivi e volitivi della persona, la capacità di rendersi conto del significato delle proprie azioni, di comprendere il disvalore sociale e di determinarsi in modo autonomo).

n° sentenza	13/16
n° di registro	3/16
Data sentenza	10/05/2016
Data deposito	10/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice di merito deve verificare - ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione - la configurabilità o meno dell'elemento psicologico della colpa nella commissione dell'illecito, previsto dall'art. 3 L. 689/1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell'illecito (Cass. Civ., 21188/2015). (Nel caso di specie, è stato affermato che il soggetto che ha pagato l'importo il cui mancato pagamento ha dato origine al fermo amministrativo e che per questo ha conseguito un provvedimento di revoca, ma, solo nel momento in cui viene fermato e sanzionato dalle Autorità

competenti, si rende conto della necessità della iscrizione di tale cancellazione, non può essere considerato responsabile della violazione di cui all'art. 214 C.d.S., difettando l'elemento soggettivo della colpa o del dolo).

n° sentenza	45/16
n° di registro	1016/15
Data sentenza	24/06/2016
Data deposito	24/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'errore sulla liceità di una condotta, solitamente indicato come buona fede, può rappresentare motivo di esclusione della responsabilità amministrativa, quando esso risulti inevitabile e comunque determinato da un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, che sia in grado di ingenerare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento.

n° sentenza	101/16
n° di registro	320/16
Data sentenza	17/11/2016
Data deposito	24/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Non possono ritenersi accidentali, e quindi non prevedibili con l'uso dell'ordinaria diligenza, le disattenzioni o colpi di sonno che avvengono durante la guida, per stanchezza e per affaticamento prolungato.

n° sentenza	355/16
n° di registro	3594/15
Data sentenza	10/10/2016
Data deposito	17/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Lo stato psico-patologico del soggetto affetto da sindrome affettiva bipolare introduce quantomeno un elemento di dubbio rispetto all'elemento psicologico in un caso vertente su delle sanzioni amministrative comminate per assegni emessi senza l'autorizzazione del trattario. Ai sensi del c. 11 dell'art. 6 del D.Lgs 150/2011, il dubbio deve essere risolto a favore del ricorrente.

n° sentenza	407/16
n° di registro	2161/16
Data sentenza	21/11/2016
Data deposito	21/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel caso di specie, concernente la collocazione di pellicole oscuranti in violazione dell'art. 78 C.d.S., il giudice ha confermato la sanzione imposta dall'autorità amministrativa, sulla base del fatto che il ricorrente e conducente del veicolo era residente in Italia da più di un anno e non poteva avanzare come scusante la non conoscenza della normativa.

1.2 Cause di esclusione della responsabilità

n° sentenza	52/16
n° di registro	960/15
Data sentenza	29/07/2016
Data deposito	29/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Nel caso di violazioni alla disciplina della circolazione stradale, lo stato di necessità può essere invocato solo quando vi sia pericolo circostanziato di danno grave alla persona non evitabile altrimenti (nella specie, il Giudice di Pace ha tratto argomento di prova anche dal fatto che il contravventore non aveva fatto annotare alcunché a verbale).

n° sentenza	45/16
n° di registro	4798/15
Data sentenza	08/02/2016
Data deposito	24/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Sussistono gli estremi della scriminante di cui all'articolo 54 c.p. quando l'autore del fatto è stato costretto ad agire dalla necessità di salvare altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistente lo stato di necessità, annullando una sanzione dovuta a violazione del Codice della Strada, perché il ricorrente stava portando la moglie in ospedale e la diagnosi documentata è stata "sincope e collasso in gravida alla ventottesima settimana più due giorni".

n° sentenza	47/16
n° di registro	4485/15
Data sentenza	08/02/2016
Data deposito	24/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La difficoltà economica, anche laddove sia comprovata [come nel caso di specie] non può giustificare condotte in violazione di norme del Codice della Strada e in particolare la guida di un automezzo di terzi con patente sospesa per guida sotto l'influenza dell'alcool e con veicolo privo di assicurazione, nei casi in cui non si rinvenga la necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile.

2. Violazioni al Codice della Strada

2.1 Art. 7 C.d.S.

n° sentenza	90/16
n° di registro	3406/15
Data sentenza	02/03/2016
Data deposito	02/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di violazione del divieto di circolazione in zona ZTL *ex art. 7 cc. 9 e 14 C.d.S.*, la persona con capacità motoria limitata o impedita, titolare di un'autorizzazione rilasciata dalle commissioni preposte, italiane o straniere, può, in deroga al disposto dell'art. 7 C.d.S., accedere liberamente alle ZTL o ad altre aree a circolazione limitata di un Comune, anche diverso da quello di residenza, con il solo onere di esporre sul cruscotto il contrassegno. L'indicazione del Comune circa l'onere della parte di comunicare prima dell'ingresso la propria targa, in caso di omissione, non è accompagnata da alcuna sanzione. Si tratta, infatti, di questione puramente amministrativa che non può prevalere od eliminare il diritto sostanziale all'accesso che sussiste in capo alla titolare.

n° sentenza	113/16
n° di registro	5100/15
Data sentenza	30/03/2016
Data deposito	30/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La sosta in regime di parchimetro non si sottrae all'operatività della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 C.d.S., in quanto la sosta oltre il tempo consentito dal ticket configura l'inosservanza dell'onere posto in capo all'utente di prevedere la durata del parcheggio e di regolare il pagamento anticipato in relazione alla relativa previsione (Cfr. Cass. Civ., 23543/2009).

n° sentenza	73/16
n° di registro	4800/15
Data sentenza	22/02/2016
Data deposito	08/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Risulta illegittima perché contraddittoria la condotta della P.A. allorquando, dopo aver disposto un divieto di sosta con segnali mobili ancorché visibili, non affigge l'ordinanza che lo istituisce sul parcometro né lo disabilita per la durata del disposto divieto, consentendo, al contrario, la sua utilizzazione, con la conseguenza di una autorizzazione per la sosta a pagamento sugli appositi stalli in quello stesso luogo.

n° sentenza	119/16
n° di registro	202/16
Data sentenza	14/03/2016
Data deposito	30/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La sosta del veicolo in zona di divieto di fermata è condotta non consentita nemmeno ai veicoli degli invalidi, inerendo il divieto a superiori esigenze di traffico cui doverosamente soggiacciono tutti gli utenti della strada. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti della fluidità della circolazione e della mobilità del portatore di handicap prevale quello pubblico, non consentendo l'ordinamento la sosta dei citati veicoli in ogni luogo, ma solo in quelli predeterminati dall'ente proprietario della strada, individuati con apposita segnaletica e per la libera agibilità dei quali vige severa tutela contro occupazioni abusive.

2.2 Art. 54 C.d.S.

n° sentenza	29/16
n° di registro	158/16
Data sentenza	28/11/2016
Data deposito	28/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

I veicoli di cui all'art. 54 c.1 l. m) C.d.S. (autocaravan) sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli, ma, proprio in forza di tale comprensibile principio generale, l'autocaravan non può essere lasciato in sosta in zona riservata alle autovetture, occupando per le sue dimensioni due stalli di sosta, in violazione della segnaletica verticale e/o orizzontale.

2.3 Art. 78 C.d.S.

n° sentenza	5/16
n° di registro	2832/15
Data sentenza	11/01/2016
Data deposito	12/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'applicazione delle pellicole oscuranti sui vetri anteriori concretizza una modifica ad una caratteristica soggetta ad omologazione del veicolo, come descritto dall'art. 78 C.d.S., per cui appare irrilevante il grado di oscuramento delle medesime se esse pur dovevano essere rimosse ai fini di una positiva revisione.

La circostanza della provenienza dell'autovettura, acquistata usata, non esime il proprietario dall'accertamento della compatibilità della modifica con la normativa.

2.4 Art. 100 C.d.S.

n° sentenza	154/16
n° di registro	105/16
Data sentenza	04/04/2016
Data deposito	14/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In riferimento all'art. 100 C.d.S., concernente le targhe di immatricolazione dei veicoli, la targa di prova germanica (c.d. targa rossa) concessa a favore di

aziende commerciali è targa coperta da assicurazione valida in contesto europeo per cui l'autovettura che la possiede è da ritenersi assicurata (cfr. Sent. n. 400/2015 Giudice di Pace di Trento), ma l'uso della stessa è consentito solo per esportazione di veicoli germanici in Italia e non viceversa (come nel caso di specie; giusta nota diplomatica 22 ottobre 1993, n. 411).

2.5 Art. 136bis C.d.S.

n° sentenza	12/16
n° di registro	300/15
Data sentenza	08/03/2016
Data deposito	10/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

In virtù della Direttiva UE 2006/126/CE e dell'art. 136bis C.d.S., la patente rilasciata da uno stato membro e avente scadenza decennale, rilasciata prima dell'entrata in vigore del citato articolo del C.d.S., mantiene la validità fino alla sua naturale scadenza in quanto difetta una norma di diritto positivo che disponga puntualmente sull'obbligo della conversione della patente di guida per diversità della durata di validità fra Italia e altro stato membro.

2.6 Art. 141 C.d.S.

n° sentenza	19/16
n° di registro	806/15
Data sentenza	19/02/2016
Data deposito	19/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La percezione dell'agente di polizia stradale che accerta una velocità non adeguata alle caratteristiche della strada senza l'impiego di strumenti tipo autovelox deve essere supportata da circostanze oggettive da indicare dettagliatamente nel verbale. Diversamente, la sanzione per violazione dell'art.

141 del codice è facilmente annullabile dal giudice di merito (Cass. Civ., 13264/2014).

n° sentenza	82/16
n° di registro	303/16
Data sentenza	15/09/2016
Data deposito	13/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La contestazione della violazione facente capo all'articolo 141 c. 3 C.d.S. è di tipo discrezionale-qualitativo, per gli operatori di polizia stradale, ovvero non occorre uno specifico accertamento oggettivo della velocità misurato numericamente, ma è sufficiente che si concretizzino quelle potenziali situazioni di pericolo che sono annoverate al comma 3 del predetto articolo.

La Cassazione civile, sez. I, con sentenza n. 20173/2004, ha disposto infatti che: "Nel sistema delle norme di circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal Codice della Strada" (vedi anche Cass. Civ., 5305/1994).

2.7 Art. 142 C.d.S.

n° sentenza	22/16
n° di registro	152/16
Data sentenza	20/07/2016
Data deposito	20/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attività d'accertamento dell'infrazione amministrativa - nel caso in cui si tratti

di valutare dati già in possesso della P.A. - non può protrarsi oltre il tempo ragionevolmente necessario per compiere tale valutazione, per pervenire alle conseguenti determinazioni sulla sussistenza dell'illecito e per redigere, quindi, il verbale d'accertamento. Nel caso in cui non vi sia stata contestazione immediata e sia stata proposta opposizione innanzi all'Autorità Giudiziaria, sarà compito del giudice valutare e individuare quale sarebbe dovuto essere l'esatto momento dell'accertamento (una per tutte: Cass. Civ., 9544/1994). (Nel caso di specie si trattava del rilievo della velocità di un veicolo eseguito a mezzo di apparecchiatura nella disponibilità della P.A., per cui l'unica attività d'indagine necessaria all'accertamento consisteva nell'esame del fotogramma registrato dallo stesso apparecchio Autovelox; attività che, oggettivamente, non giustificava l'individuazione del *dies a quo* per il computo dei termini di notifica in un momento diverso da quello del rilievo e dell'attività necessaria a tradurre la memorizzazione del fotogramma in un'immagine idonea alla valutazione di legittimità da parte dell'organo accertatore).

n° sentenza	105/16
n° di registro	4792/15
Data sentenza	07/03/2016
Data deposito	17/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'omesso preavviso, su entrambe le corsie, della presenza di un controllo mobile di velocità è ritenuto dal Tribunale di Trento (Sent. 856/2015) fondato motivo per accogliere il ricorso promosso contro una sanzione per superamento dei limiti di velocità.

Nel caso di specie, tuttavia, il giudice ha ritenuto di non aderire in toto a tale assunto, atteso che una condotta rispettosa del limite di velocità avrebbe ben potuto consentire al ricorrente di prendere visione del controllo in essere anche se evidenziato con un solo segnale mobile posto a destra della carreggiata. Chi, cioè, si mette in condizione, violando significativamente la norma di velocità, di non avere contezza di segnali mobili apposti su un solo lato della corsia, assume ogni conseguente responsabilità. L'affermazione del ricorrente "che ammette di essere andato veloce" conferma, al di là della visibilità dell'autovelox e della doppia apposizione di segnaletica di preavviso, la condotta antigiuridica.

2.8 Art. 145 C.d.S.

n° sentenza	12/16
n° di registro	2779/14
Data sentenza	18/01/2016
Data deposito	21/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nemmeno il concorso di colpa dell'altro conducente nella causazione di un sinistro stradale esonera il conducente - che, uscendo da un passaggio privato, non ceda la precedenza impegnando la strada pubblica (cfr. art. 145 c. 6 C.d.S.) - dalla propria responsabilità rispetto alla sanzione amministrativa.

2.9 Art. 149 C.d.S.

n° sentenza	36/16
n° di registro	895/15
Data sentenza	22/04/2016
Data deposito	22/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La “*ratio*” della disposizione di cui all’art. 149 C.d.S., relativa all’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza, è quella di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del veicolo che segue per prevenire qualsiasi ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, e non soltanto quella di prevenire la collisione tra veicoli accodati: ne consegue che in nessun caso l’arresto improvviso del veicolo che precede può essere considerato evento improvviso ed imprevedibile.

2.10 Art. 157 C.d.S.

n° sentenza	74/16
n° di registro	676/16
Data sentenza	11/11/2016
Data deposito	11/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'art. 157 c. 6 C.d.S. prevede due distinte condotte, entrambe sottoposte alla medesima sanzione di cui al comma 8, e cioè quella di porre in sosta l'autoveicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della stessa, laddove essa è consentita per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta (espressione nella quale va ricompresa la scheda o il tagliando rilasciato nel caso dei parcheggi a pagamento), nei casi in cui esso è espressamente previsto (Cass. Civ., 20308/2011).

2.11 Art. 158 C.d.S.

n° sentenza	17/16
n° di registro	2653/15
Data sentenza	20/01/2016
Data deposito	20/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Laddove la sanzione comminata riguardi la violazione dell'art. 158 C.d.S., per sosta nello spazio riservato a carico/scarico, senza esporre il prescritto disco orario, un'eventuale dichiarazione di illegittimità della delibera comunale inerente il parcheggio in zone colorate non influisce in alcun modo sulla legittimità della sanzione comminata. La verifica della legittimità della delibera esula dalla decisione del contenzioso in essere, concernente unicamente la legittimità del verbale di contestazione.

n° sentenza	33/16
n° di registro	2/16
Data sentenza	03/05/2016
Data deposito	03/05/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Egna

La violazione di cui all'art. 158 cc. 1 lett. b) e 5 C.d.S. ricorre anche laddove la sosta avvenga su di un'area privata aperta alla circolazione del pubblico e in quanto tale ricadente nell'ambito di applicazione del Codice della Strada.

2.12 Art. 173 C.d.S.

n° sentenza	82/16
n° di registro	712/16
Data sentenza	16/12/2016
Data deposito	16/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall'apparecchio stesso risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile in quanto determina non solo una distrazione (implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso), ma anche l'impegno d'una delle mani, con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psico-tecnici di reazione immediati (Cass. Civ., 13766/2008).

2.13 Art. 179 C.d.S.

n° sentenza	75/16
n° di registro	3486/15
Data sentenza	24/02/2016
Data deposito	24/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, il proprietario è tenuto, a norma dell'art. 179 c. 3 C.d.S., al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica. (Nel caso di specie, è però stata dimostrata la sua totale buona fede grazie alla certificazione emessa dall'officina meccanica, dalla quale si evince che il sigillo sensore del cronotachigrafo si è accidentalmente rotto essendosi staccata la sottile piombatura, durante l'attraversamento di fondi dissestati da parte dell'autocarro).

n° sentenza	62/16
n° di registro	163/16
Data sentenza	07/07/2016
Data deposito	03/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In ipotesi di violazione dell'art. 179 C.d.S. (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi sussistente un'ignoranza incolpevole del proprietario del veicolo solo ove si dimostri il rispetto da parte sua dell'ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione (Cass. Civ., 13011/1997; Cass. Civ., 13165/2002). (Nel caso di specie la responsabilità del proprietario è stata esclusa perché il conducente, dopo che il mezzo era stato posto in circolazione, aveva estratto il foglio di misurazione dall'apparecchio).

2.14 Art. 186 C.d.S.

n° sentenza	205/16
n° di registro	957/16
Data sentenza	13/07/2016
Data deposito	13/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'accertamento della guida in stato di ebbrezza tramite alcooltest è nullo se l'agente non chiarisce al conducente, prima della prova, che può farsi assistere da un difensore. Corollario evidente di questa affermazione è che dell'avvenuto avviso deve essere fatta menzione scritta sul verbale stesso (cfr. Cass. Pen., SS.UU., 5396/2015).

n° sentenza	450/16
n° di registro	1737/16
Data sentenza	12/10/2016
Data deposito	12/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Va accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa nel caso in cui l'accertatore abbia riscontrato unicamente l'alito vinoso del ricorrente, il quale non veniva sottoposto ad ulteriori accertamenti strumentali per provare lo stato di ebbrezza (in specie, deve escludersi che il soggetto avesse dato motivo di ritenere che si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, atteso che, diversamente opinando, gli operatori lo avrebbero direttamente sottoposto ad un test mediante etilometro e non già ad un test qualitativo, la cui funzione precipua è proprio quella di accertare in maniera sommaria uno stato di alterazione per sottoporre quindi il conducente ai più invasivi accertamenti contemplati dal comma 4 dell'art. 186 C.d.S.).

n° sentenza	27/16
n° di registro	327/14
Data sentenza	11/05/2016
Data deposito	11/05/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

L'omessa indicazione della seconda cifra decimale nell'art. 186 C.d.S. nulla ha che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro i valori soglia; motivo per cui si deve ritenere che ai fini dell'accertamento e della gravità della guida sotto l'influenza dell'alcool rileva anche la seconda cifra decimale (cfr. Cass. Pen., 12904/2010).

n° sentenza	71/16
n° di registro	870/16
Data sentenza	20/12/2016
Data deposito	20/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

L'opposizione all'ordinanza di confisca a seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica deve essere rigettata se il ricorrente non ha fornito prove, nè sollevato eccezioni in merito all'illegittimità della confisca, ma ha esposto solo di aver sempre pagato il bollo della macchina, di avere una situazione economica non florida e di voler rientrare nel possesso della sua vettura.

n° sentenza	33/16
n° di registro	181/16
Data sentenza	01/09/2016
Data deposito	01/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Lo stato di ebbrezza del conducente di un'autovettura può essere accertato e provato con qualunque mezzo e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e la procedure indicate nell'articolo 379 Reg. C.d.S. (etilometro). Infatti, per il principio del libero convincimento e non essendo

prevista espressamente una “prova legale”, il giudice ben può desumere lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, sbalzi di umore, occhi arrossati e lucidi, ecc.); così come, del resto, può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. Nella fattispecie, all’esito dell’istruttoria è emerso che l’opponente si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcoolica desunto “dalla presenza di alito alcoolico, occhi lucidi, equilibrio precario, non si reggeva saldamente in piedi, ma anzi barcollava, si appoggiava alla macchina, quasi cadeva a terra, parlava in modo assolutamente incerto, con la lingua impastata, emanando alito alcoolico. Gli occhi erano lucidi”.

n° sentenza	66/16
n° di registro	317/16
Data sentenza	07/10/2016
Data deposito	14/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La normativa emanata con il D.M. 196 del 22 maggio 1990 comporta che, in sede di taratura dell’etilometro, l’apparecchio deve venire impostato in modo che la misurazione tenga conto di un margine di tolleranza, con la conseguenza che, all’esito del test cui è sottoposto il conducente del veicolo, l’etilometro indicherà un tasso alcoolemico inferiore a quello effettivo, essendo il margine di tolleranza previsto a favore dell’utente e non dell’apparecchio (Cass. Pen., 27606/2014).

n° sentenza	88/16
n° di registro	239/16
Data sentenza	20/10/2016
Data deposito	20/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La Corte di Cassazione ha affermato che un tasso alcoolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione *iuris tan-*

tum della responsabilità del conducente nella causazione dell'evento e può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non è stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente medesimo. (Cass. Pen., 6548/2013).

n° sentenza	38/16
n° di registro	899/13
Data sentenza	31/03/2016
Data deposito	15/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il concetto di appartenenza in ambito penale ha una portata più ampia rispetto alle categorie civiliste, in quanto ricomprende non solo i diritti di godimento, ma anche il possesso, la detenzione, la disponibilità del bene, con esclusione solo dell'uso saltuario o occasionale. Per determinare se il veicolo "appartenga" a soggetto estraneo, in sede di confisca, non si fa riferimento solo alla categoria civilistica della proprietà e quindi all'intestazione del bene, ma alla disponibilità di fatto del veicolo, al potere sulla cosa e al suo concreto utilizzo, potendo altrimenti facilmente eludersi le norme sulla responsabilità. In caso di comproprietà del veicolo, poichè il diritto del soggetto estraneo potrà essere fatto valere *pro quota* in sede di confisca, è legittimo il sequestro del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, in vista della confisca della quota appartenente all'indagato/imputato.

2.15 Art. 191 C.d.S.

n° sentenza	11/16
n° di registro	350/15
Data sentenza	03/03/2016
Data deposito	23/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

In prossimità di un passaggio pedonale, sussiste l'obbligo per l'automobilista di moderare adeguatamente la velocità, di accertarsi dell'esistenza nei pressi di un pedone e di arrestarsi, al fine di cedere allo stesso, che si accingesse all'attraversamento, la precedenza (Cass. Civ., 20949/2009).

n° sentenza	56/16
n° di registro	4/16
Data sentenza	16/06/2016
Data deposito	18/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Richiede un onere di diligenza rigoroso anche la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 1220 dd. 20.1.2005 ha dichiarato “...integra violazione dell’art. 191 c. 1 C.d.S., ed è sanzionabile, anche la condotta del conducente che, approssimandosi alla zona pedonale, non sia attento e particolarmente prudente, con adeguata limitazione della velocità del mezzo, e non consenta di cedere la precedenza al pedone che attraversa la carreggiata negli immediati pressi delle strisce pedonali piuttosto che su queste”.

2.16 Art. 196 C.d.S.

n° sentenza	303/16
n° di registro	1918/15
Data sentenza	27/01/2016
Data deposito	12/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale commessa dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c. 3 c.c. è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione (Cfr. Cass. Civ., 10034/2004).

n° sentenza	1/16
n° di registro	555/15
Data sentenza	13/01/2016
Data deposito	13/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Non risponde delle violazioni del Codice della Strada commesse dal marito la proprietaria dell'autovettura che, all'epoca delle violazioni, non aveva la disponibilità del mezzo per aver abbandonato la casa familiare al fine di trovare rifugio in una struttura protetta, scappando dalle violenze del coniuge.

n° sentenza	431/16
n° di registro	3756/15
Data sentenza	05/12/2016
Data deposito	05/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il combinato disposto degli artt. 84 e 196 C.d.S. stabilisce che, nei casi di locazione senza conducente, a rispondere solidalmente con il trasgressore della violazione non sia il proprietario bensì il locatario.

2.17 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.

n° sentenza	186/16
n° di registro	4146/15
Data sentenza	15/06/2016
Data deposito	15/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Qualora non vi è la prova della notifica del verbale, non può essere evitata l'applicazione dell'art. 201 c. 5 C.d.S., secondo cui l'obbligo di pagamento della somma dovuta per la violazione si estingue nei confronti del soggetto

a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine di centocinquanta giorni (Tribunale di Roma, 11635/2011).

(Fattispecie in cui la cartella esattoriale è stata annullata in quanto l'Ente Impositore non ha fornito prova dell'avvenuta notifica del verbale di contestazione, il che determina l'inesistenza del credito azionato e la conseguente caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della sua emissione).

n° sentenza	33/16
n° di registro	125/16
Data sentenza	26/10/2016
Data deposito	26/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In tema di violazione delle norme del codice stradale, la contestazione immediata della stessa ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, e quindi non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo (Cfr. Cass. Civ., 4010/2000). Occorre precisare poi che il Codice della Strada, all'art. 200, prevede espressamente che dell'avvenuta contestazione debba essere redatto verbale, contenente gli elementi indicati dall'art. 383 c. 1 Reg. C.d.S., necessari affinché il trasgressore possa esercitare il diritto di difesa e procedere ad effettuare il pagamento in misura ridotta. Alla luce di quanto esposto, la forma scritta costituisce un requisito imprescindibile del processo verbale d'accertamento.

n° sentenza	43/15
n° di registro	324/15
Data sentenza	04/01/2016
Data deposito	08/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

La contestazione della sosta vietata, effettuata successivamente al proprietario del mezzo e obbligato in solido, appare ingiustificata, atteso che essa poteva

e doveva essergli contestata subito in quanto egli si era, nell'immediatezza, qualificato come conducente, mentre l'agente gli aveva rivolto l'espressione "a posto così", che appare in contrasto con la riferita impossibilità di procedere alla contestazione per il suo allontanamento.

n° sentenza	273/16
n° di registro	141/16
Data sentenza	05/07/2016
Data deposito	06/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'art. 201 c. 5 C.d.S. stabilisce che: "L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto".

Nel caso di specie, il ricorrente ha assunto di non aver mai ricevuto notifica del verbale sotteso al provvedimento opposto e i convenuti non hanno documentato la ritualità della notifica. Il ricorso è stato accolto in quanto non sono stati considerati sufficienti a tal fine dal giudice il verbale di violazione e la fotocopia di avviso di ricevimento solo della raccomandata di invio del plico. Non sono stati prodotti in giudizio, infatti, né la CAD, né l'avviso di ricevimento della CAD su cui va apposta data certa di invio della raccomandata CAD nella quale, invece, l'agente postale comunica al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna del plico contenente l'atto e lo informa che potrà ritirare il plico presso l'ufficio postale.

2.18 Art. 202 C.d.S.

n° sentenza	43/16
n° di registro	182/15
Data sentenza	26/10/2016
Data deposito	26/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il pagamento in misura ridotta comporta la rinuncia del contravventore ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale (Cass. Civ., 13727/2010). Tuttavia, l'intervenuto pagamento non impedisce l'impugnazione delle sanzioni accessorie, con la conseguenza per cui l'opposizione avverso le sanzioni accessorie è, di per sé, consentita, a patto che non si finisca per contestare la sanzione pecuniaria irrogata o la violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. Il contravventore potrà quindi far valere le doglianze che abbiano a oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie (per esempio, la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, quando cioè si contesti che la violazione astrattamente considerata contempli quella pena accessoria o la preveda nella misura applicata. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 20544/2008; Cass. Civ., 16688/2012).

n° sentenza	7/16
n° di registro	689/15
Data sentenza	22/01/2016
Data deposito	22/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di violazioni al Codice della Strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 C.d.S., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al Prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinuncia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come, ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata (Cass. Civ., SS.UU., 20544/2008).

n° sentenza	83/16
n° di registro	265/16
Data sentenza	29/09/2016
Data deposito	17/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Quando la violazione contestata rientra tra quelle per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo la disposizione di cui all'art. 202 c. 3*bis* C.d.S, il verbale di accertamento elevato dalla Polizia non è automaticamente impugnabile, perché non è destinato a divenire definitivo, ma costituisce il provvedimento prodromico in base al quale, conclusosi l'*iter* amministrativo, il Prefetto, accertati i fatti, dovrà applicare la sanzione con ordinanza-ingiunzione destinata a divenire titolo esecutivo in mancanza di opposizione o in caso di rigetto del ricorso in opposizione contro l'ordinanza stessa (Cass. Civ., 15841/2008).

2.19 Art. 204*bis* C.d.S.

n° sentenza	12/16
n° di registro	12/16
Data sentenza	03/03/2016
Data deposito	23/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Il ricorso in opposizione è inammissibile se presentato dopo il pagamento della sanzione, ancorché in misura parziale, avvenuto sei giorni dopo il fatto. Tale condotta ammissiva della responsabilità contrasta con la presentazione del ricorso, che diventa inammissibile, come peraltro dispone la norma di cui all'art. 204*bis* C.d.S.

2.20 Art. 213 C.d.S.

n° sentenza	43/16
n° di registro	393/16
Data sentenza	05/07/2016
Data deposito	05/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Il sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa per violazioni al Codice della Strada non è impugnabile autonomamente davanti al giudice ordinario, essendo previsto *ex art. 213 c.3 C.d.S.* lo specifico rimedio del ricorso al Prefetto.

L'accertamento della illegittimità della suddetta misura può essere chiesto nel ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di confisca o, comunque, non disgiuntamente rispetto a quello sulla legittimità del verbale di accertamento della violazione. (Nella specie, il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione al verbale di sequestro del veicolo *ex art. 186 C.d.S.*, vertendo peraltro il ricorso sulla esclusiva domanda di un permesso di guida del veicolo oggetto di sequestro a favore di terza persona, che a maggior ragione va rivolto all'autorità amministrativa).

2.21 Art. 218 C.d.S.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	171/15
Data sentenza	07/03/2016
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Silandro

Il ritiro della patente di guida previsto dall'art. 216 C.d.S. è qualificato come una sanzione accessoria, da applicarsi nei casi indicati dallo stesso Codice della Strada, che accede ad una sanzione principale, mentre l'art. 218 C.d.S. trova applicazione laddove sia prevista la sospensione della patente di guida. In tal caso, il ritiro del documento abilitativo alla guida da parte degli agenti

accertatori costituisce una misura preordinata all'irrogazione della sua sospensione della quale anticipa l'efficacia.

2.22 Art. 223 C.d.S.

n° sentenza	09/16
n° di registro	174/15
Data sentenza	28/04/2016
Data deposito	28/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'ordinanza del Commissariato del Governo con la quale si dispone la sospensione della patente di guida del ricorrente ai sensi dell'art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti. Nell'ipotesi in cui il ricorrente impugnasse suddetta ordinanza e, nelle more del giudizio, sopraggiungesse la pronuncia della sentenza penale, il giudice dovrà dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente, atteso che è da escludere con assoluta certezza che costui possa conseguire una qualsiasi utilità con la sentenza di merito.

n° sentenza	46/16
n° di registro	202/16
Data sentenza	09/11/2016
Data deposito	09/11/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

La sospensione della patente di guida disposta dal Commissariato del Governo costituisce una misura cautelare diretta a tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il guidatore, che si sia reso responsabile di gravi violazioni del Codice della Strada, possa rimettersi immediatamente

alla guida e quindi rappresentare un pericolo per i consociati nel tempo necessario alla conclusione dell'eventuale giudizio penale.

n° sentenza	53/16
n° di registro	128/16
Data sentenza	09/06/2016
Data deposito	27/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Come più volte affermato dalla Suprema Corte “la finalità della sospensione della patente di guida *ex art.* 223 C.d.S. ha lo scopo di impedire nell'immediato e quindi prima ancora che sia accertata la responsabilità penale che il conducente del veicolo nei cui confronti sussistano fondati elementi di responsabilità in ordine a aventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a mantenere una condotta pericolosa” (Cass. Civ., 2281/2014).

n° sentenza	75/16
n° di registro	150/16
Data sentenza	08/09/2016
Data deposito	15/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'art. 223 C.d.S. dispone che nelle ipotesi di reati per i quali è prevista la sospensione o revoca della patente, venga ritirata immediatamente la patente ed il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente per il massimo di due anni. Il ritiro della patente e la conseguente applicazione di un periodo di sospensione della stessa costituiscono infatti atti cautelari dovuti da parte dell'Autorità amministrativa (Cass. Civ., 18617/2006).

3. Altri illeciti amministrativi

3.1 Altri illeciti contenuti in leggi speciali

3.1.1 Assegni bancari

n° sentenza	05/16
n° di registro	216/15
Data sentenza	17/03/2016
Data deposito	17/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Con riferimento all'art. 8**bis** D.Lgs. 386/1990, concernente la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, la Corte di Cassazione (una per tutte: Cass. Civ., 19040/2005) ha stabilito che l'autorità amministrativa competente, nei confronti di chi viola le norme sull'emissione degli assegni bancari, può applicare le sanzioni senza dover ascoltare l'interessato, attesa la natura esclusivamente documentale e non orale delle indagini necessarie al perfezionamento dell'*iter* sanzionatorio. Ha affermato dunque il principio per cui l'interessato vede pienamente tutelato il suo diritto di difesa mediante la presentazione di documenti e scritti difensivi.

Al momento dell'emissione, è necessario che nell'assegno siano presenti tutti gli elementi previsti dall'art. 1 R.D. 1736/1933, con la conseguenza che è invalido, perché contrario alle norme imperative dell'ordinamento, l'eventuale patto di garanzia fra traente e prenditore con il quale quest'ultimo viene autorizzato ad apporre la data dopo la consegna dell'assegno.

Così, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno non può essere emesso a garanzia di un debito, perché alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno stesso, che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni, e l'accordo fra traente e prenditore è nullo (Cass. Civ., 7135/2001).

n° sentenza	48/16
n° di registro	3615/15
Data sentenza	08/02/2016
Data deposito	11/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La giurisprudenza è univoca fin dagli anni '60 nell'affermare che l'assegno privo di indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento e che "non appare possibile supplire a tale carenza con il potere conferito dal traente al prenditore di completare successivamente il titolo con la data mancante, essendosi ritenuta inefficace tale delega in quanto è necessario che tutti gli elementi dell'assegno siano presenti al momento della sua emissione" (Cass. Pen., 828/1967).

n° sentenza	111/16
n° di registro	2432/15
Data sentenza	07/03/2016
Data deposito	24/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per quanto spetti a chi emette un assegno accertarsi della effettiva copertura dello stesso al momento della sua negoziazione, merita tutela anche l'affidamento del correntista sulle regole usuali di tenuta del conto, con riguardo alla valuta.

Nel caso di specie, la mancanza di certezza sulla correttezza degli accrediti di valuta sul conto della ricorrente non ha consentito al giudice di convalidare il provvedimento impugnato, con cui una donna era stata sanzionata ex L. 386/1990.

3.1.2 Commercio

n° sentenza	17/16
n° di registro	380/15
Data sentenza	16/02/2016
Data deposito	16/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

In materia di commercio, in merito alle vendite promozionali non è richiesto l'ottenimento di autorizzazioni preventive per l'effettuazione delle medesime, né possono essere stabilite limitazioni di ordine temporale o quantitativo. L'unico limite previsto dalla normativa statale alle vendite promozionali è che le medesime non possono essere svolte “nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti”. Quindi, il divieto sussiste esclusivamente per i prodotti che successivamente vengono posti in vendita di fine stagione. (Nella specie, il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza di ingiunzione per incertezza della contestazione, non essendo stato determinato se trattavasi di vendita di fine stagione o di vendita promozionale).

3.1.3 Autotrasporto

n° sentenza	15/16
n° di registro	213/15
Data sentenza	20/09/2016
Data deposito	04/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

La materiale presenza a bordo delle autorizzazioni, specie se queste abilitano allo svolgimento di operazioni di trasporto internazionale, si configura come una vera e propria “condizione” di esercizio che deve essere rispettata in quanto tale, posto che l'articolo 46 L. 298/1974 stabilisce che “chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa”.

3.1.4 Foreste

n° sentenza	21/16
n° di registro	309/15
Data sentenza	12/07/2016
Data deposito	08/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Il proprietario delle cose servite o destinate a commettere la violazione è soggetto ad una presunzione di responsabilità, alla quale può sottrarsi dimostrando di aver adottato un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare o impedire l'illecita utilizzazione del bene, ricorrendo a cautele tali da rendere insuperabile la sua volontà (Cass. Civ., 14194/2002; vedi anche Cass. Civ., 16798/2006). (Principio affermato in materia di opposizione a sanzione amministrativa per taglio di alberi).

3.1.5 Polizia urbana

n° sentenza	245/16
n° di registro	4680/15
Data sentenza	30/05/2016
Data deposito	14/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La mera esposizione di merce non la qualifica come un'attività di vendita, integrata solo in ipotesi di dazione contro corrispettivo.

Per questa ragione, nel caso di specie, il giudice non ha ritenuto sussistente la violazione di "vendita di ombrelli" (*ex art. 76 del regolamento di polizia urbana di Trento*), in quanto è stato provato che essi erano semplicemente appoggiati nelle vicinanze del mercato.

3.1.6 Rifiuti

n° sentenza	208/16
n° di registro	886/16
Data sentenza	09/05/2016
Data deposito	21/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nei giudizi concernenti le violazioni del regolamento urbano per la gestione della raccolta dei rifiuti e le relative sanzioni in casi di abbandono degli stessi,

è prova sufficiente di responsabilità il documento personale rinvenuto nella spazzatura che nessun altro poteva ragionevolmente smaltire in quel modo. (Nel caso di specie si trattava di una missiva indirizzata al ricorrente per il servizio di prestito di auto elettriche, rinvenuta in sacchetti di plastica contenente immondizia, non regolarmente smaltiti).

4. Verbale di contestazione - vizi e notifiche

n° sentenza	78/16
n° di registro	2722/15
Data sentenza	24/02/2016
Data deposito	24/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione del cambio di residenza e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica del verbale effettuata al precedente indirizzo non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente.

n° sentenza	215/16
n° di registro	1605/16
Data sentenza	27/07/2016
Data deposito	27/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada commesse dal dipendente di una società a bordo dell'auto aziendale può essere notificato direttamente alla persona giuridica, senza che, a tal fine, sia necessario indicare, quale destinatario del provvedimento, il legale rappresentante della società (cfr. Cass. Civ., 7666/2009).

n° sentenza	475/16
n° di registro	1285/16
Data sentenza	16/11/2016
Data deposito	16/11/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

La decurtazione dei punti dalla patente è legata solo ed esclusivamente al verbale con cui viene rilevata l'infrazione.

L'eventuale successiva comunicazione dell'avvenuta decurtazione non è condizione di efficacia e validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio della patente.

n° sentenza	1/16
n° di registro	131/15
Data sentenza	21/01/2016
Data deposito	21/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del Codice della Strada, il complesso delle disposizioni di cui all'art. 200 C.d.S. e 383 Reg. es. C.d.S. è finalizzato a rendere l'interessato edotto della contestazione che gli si muove e delle ragioni di essa. Da ciò discende che al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S. deve essere notificato un verbale di contestazione, che deve recare le stesse indicazioni previste dall'art. 385 cc. 1 e 2 Reg. es. C.d.S., specificando gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa. Soltanto l'inidoneità a questo fine delle indicazioni contenute nel verbale può cagionare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione (in tal senso Cass. Civ., 17546/2003; Cass. Civ., 4459/2003).

(Nel caso di specie, dal contenuto del verbale impugnato era desumibile unicamente il luogo in cui era avvenuta la violazione contestata - un'intersezione stradale esistente a un dato chilometro - senza ulteriori indicazioni, quali, ad esempio, la direzione di marcia).

n° sentenza	22/16
n° di registro	1/C/16
Data sentenza	12/07/2016
Data deposito	12/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

L'omessa indicazione, nella relata di notifica del verbale di contestazione di una violazione alla disciplina del Codice della Strada, della norma violata (nella specie, art. 146 c. 2), costituisce un mero errore materiale, riconoscibile dall'altra parte, inidoneo a determinare un pregiudizio e dunque irrilevante ai fini della validità del verbale stesso.

n° sentenza	44/16
n° di registro	179/16
Data sentenza	19/07/2016
Data deposito	19/07/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Egna

Occorre tener distinti i tre momenti dell'accertamento, costituiti dalla contestazione, dalla verbalizzazione e dalla consegna di copia del verbale al trasgressore. La mancata immediata redazione e consegna del verbale al trasgressore o la mancata indicazione nel verbale dei motivi della mancata consegna immediata dello stesso, non lo rende annullabile (cfr. Cass. Civ., 14668/2008). (Nel caso di specie, la violazione era stata contestata oralmente, mentre il verbale era stato redatto e consegnato il giorno successivo).

n° sentenza	61/16
n° di registro	99/16
Data sentenza	07/07/2016
Data deposito	03/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come, salvo gli appartenenti alla Polizia Municipale, che hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria

soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio, gli altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.

n° sentenza	152/16
n° di registro	414/16
Data sentenza	04/04/2016
Data deposito	11/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il termine per la notifica della contestazione di una violazione al C.d.S. è da ritenersi essenziale (cfr. Giudice di Pace di Milano, 1189/2015), tanto che anche l'incolpevole ritardo dell'amministrazione resistente inficia il diritto di difesa, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto.

Nel caso di specie la notifica è stata effettuata in ritardo a causa di un errore nella consegna da parte del portalettere.

n° sentenza	10/16
n° di registro	72/14
Data sentenza	10/05/2016
Data deposito	24/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Va annullato il verbale di contestazione redatto in lingua italiana, qualora il trasgressore abbia eccepito di essere di madrelingua tedesca e l'ente non abbia provveduto alla "rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione", come richiesto dall'art. 8 c. 1 DPR 574/1988.

5. Questioni processuali

5.1 Introduzione e istruzione della causa

5.1.1 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova

n° sentenza	9/16
n° di registro	439/15
Data sentenza	13/04/2016
Data deposito	13/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Quando non è dato stabilire con certezza la sussistenza dell'illecito contestato va applicato l'undicesimo comma dell'art. 6 D. Lgs 150/2011, con conseguente annullamento del verbale di contestazione.

n° sentenza	39/16
n° di registro	795/15
Data sentenza	06/05/2016
Data deposito	06/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. Civ., 5277/2007).

n° sentenza	170/15
n° di registro	494/15
Data sentenza	03/12/2015
Data deposito	28/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In assenza di elementi di certezza (nel caso di specie, la violazione risultava desunta dagli agenti verbalizzanti sulla base di valutazioni successive che, per quanto eseguite con la massima diligenza, non potevano dare certezza sull'effettività della trasgressione), deve operare la presunzione di non responsabilità, essendo l'onere probatorio dell'effettivo verificarsi del comportamento sanzionabile posto a carico dell'Amministrazione, così come peraltro impone l'art. 23 L. 689/1981, come riportato nella L. 150/2011.

n° sentenza	16/16
n° di registro	520/15
Data sentenza	04/02/2016
Data deposito	18/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Considerato che l'accertatore poteva non aver visto l'intera manovra eseguita dal ricorrente, che al momento dell'avvistamento si trovava già sulla corsia opposta in fase di sorpasso, il Giudice di Pace ha ritenuto che non sussistessero sufficienti elementi di prova per la conferma dell'avvenuta violazione. La relativa sanzione è stata pertanto annullata ai sensi dell'art 6 c. 11 D.Lgs. 150/2011.

n° sentenza	70/16
n° di registro	258/16
Data sentenza	28/07/2016
Data deposito	03/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Quando l'Autorità che ha emesso il provvedimento non si costituisce né si presenta alla prima udienza ed omette di depositare la documentazione richiesta dall'art. 6 c. 8 D.Lgs. 150/2011, il ricorso in opposizione va accolto, non risultando provata la responsabilità dell'opponente.

Valore probatorio del verbale

n° sentenza	526/16
n° di registro	5357/15
Data sentenza	21/12/2016
Data deposito	21/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nei verbali di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso la valutazione della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale e la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. Civ., SS. UU., 17355/2009).

n° sentenza	15/16
n° di registro	118/15
Data sentenza	23/03/2016
Data deposito	30/03/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

Il verbale di accertamento ha natura di atto pubblico e pertanto costituisce piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (art. 2700

c.c.), mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (cfr. Cass. Civ., 17355/2009).

n° sentenza	29/16
n° di registro	834/15
Data sentenza	27/07/2016
Data deposito	12/09/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Brunico

Il verbale di accertamento ha natura di atto pubblico e pertanto costituisce piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti o da lui compiuti. Tale fede privilegiata non può invece essere attribuita a semplici giudizi valutativi dell'ufficiale. In particolare la fede privilegiata non potrà estendersi né a valutazioni, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali (Cass. Civ., 17106/2002).

n° sentenza	24/16
n° di registro	2489/15
Data sentenza	01/02/2016
Data deposito	11/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. non possiede efficacia munita di fede privilegiata per quanto attiene ai giudizi valutativi ivi contenuti ed alla indicazioni di fatti che, per le modalità del loro svolgimento, non sono stati oggetto di operazioni di verifica e controllo mediante metodi obiettivi e ciò a causa dei margini di apprezzamento che caratterizzano la percezione sensoriale dell'agente accertatore (cfr. Cass. Civ., 21216/2008).

n° sentenza	186/16
n° di registro	1680/15
Data sentenza	18/04/2016
Data deposito	21/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il verbale di accertamento/ispezione, possedendo la natura giuridica propria degli atti ricognitivi, consiste in una dichiarazione del pubblico ufficiale che ha natura e valore di fede e di certezza legale privilegiata, *ex art. 2700 c.c.*, facendo quindi piena prova dei fatti in esso attestati dallo stesso pubblico ufficiale, come avvenuti in sua presenza e descritti in maniera obiettiva e senza apprezzamento alcuno. Il conseguente verbale di accertamento di violazione amministrativa è mera conseguenza dell'ispezione, tanto che la sua precompilazione (totale o parziale) è mero ausilio tecnico dell'accertatore.

5.1.2 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	10/16
n° di registro	188/15
Data sentenza	19/05/2016
Data deposito	19/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno *ex art. 96 c. 1 c.p.c.*, va osservato che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza della propria tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (una per tutte: Cass. Civ., 1341/1991).

5.2 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale

n° sentenza	36/16
n° di registro	15/16
Data sentenza	17/03/2016
Data deposito	31/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Secondo il Consiglio di Stato (5481/2011), “la legittimazione passiva dell’agente della riscossione... può sussistere qualora l’impugnazione della cartella esattoriale riguardi i vizi propri della cartella e del provvedimento esecutivo e non qualora i motivi del ricorso attengano alla debenza del tributo né l’agente della riscossione ha alcun potere di sindacare la legittimità della richiesta formalizzata nel ruolo, dal momento che solo l’ente impositore è titolare del potere di intervenire sulla posizione del debitore”. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (14669/2005) e dei giudici di merito (Tribunale di Modena 13.9.2011 n. 1415; Tribunale di Bari 27.3.2012 n. 1103) afferma lo stesso principio.

n° sentenza	196/16
n° di registro	716/16
Data sentenza	02/05/2016
Data deposito	13/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Privilegiando motivi di giustizia sostanziale, per la buona fede del ricorrente, il giudice ha ritenuto di contenere la sanzione nel minimo edittale malgrado si trattasse dell’annullamento di una cartella esattoriale, poiché lo straniero autore della violazione era impossibilitato all’adempimento dell’esibizione dei documenti richiesti, stante il rifiuto del datore di lavoro di consegnarglieli. Il ricorso è comunque stato rigettato, atteso che il ricorrente ben avrebbe potuto segnalare all’autorità tale impossibilità.

5.3 Fatti sopravvenuti - Cessazione della materia del contendere

n° sentenza	27/16
n° di registro	15/16
Data sentenza	29/09/2016
Data deposito	29/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In un giudizio avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa, la produzione in giudizio del provvedimento d'archiviazione in autotutela determina il venir meno della ragione sostanziale della lite, che, a sua volta, priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. In particolare, ciò si determina qualora le parti stesse diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, il quale potrà quindi dichiarare cessata la materia del contendere (*ex plurimis*, Cass. Civ., 5390/2000).

n° sentenza	36/16
n° di registro	161/16
Data sentenza	30/11/2016
Data deposito	30/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Qualora, pendente un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, sopravvenga una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione della domanda, tale da far escludere, con assoluta certezza, che con la sentenza di merito il ricorrente possa conseguire una qualsiasi utilità residua, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente, anche in virtù del fatto che il sindacato del giudice di pace non può estendersi ad un'eventuale richiesta di risarcimento danni, visto quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. V, con sent. n° 5281/2014.

(Nel caso di specie, era stato instaurato un giudizio di opposizione all'ordinanza con cui si era disposta, in via cautelare, la sospensione della patente di guida del ricorrente ai sensi dell'art. 223 C.d.S., a cui era sopravvenuta

la sentenza del giudice penale con la quale si era dichiarata l'estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, con dimezzamento del periodo di sospensione della patente).

n° sentenza	53/16
n° di registro	548/16
Data sentenza	30/11/2016
Data deposito	30/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In una causa avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa, la dichiarazione di cessata materia del contendere si pone come una conseguenza logica dell'archiviazione, in via di autotutela, del verbale di contravvenzione opposto, perché il venir meno di quest'ultimo trascina con sé la pretesa dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria in questione, elidendo l'oggetto del giudizio.

5.4 Altre questioni

n° sentenza	194/16
n° di registro	322/16
Data sentenza	02/05/2016
Data deposito	05/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice non è chiamato a valutare la percentuale di responsabilità da attribuire alle due parti nella causazione di un sinistro stradale (attività da realizzarsi eventualmente in un separato giudizio civile), ma solo a verificare il rispetto del Codice della Strada da parte del ricorrente.

Terza sezione: competenza penale

1. Parte generale

1.1 Cause di giustificazione

n° sentenza	82/16
n° di registro	111/15
n° di registro	PM 337/13
Data sentenza	03/06/2016
Data deposito	17/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In ipotesi di lesioni colpose cagionate da un giocatore nei confronti di un altro durante una partita di calcio, non può invocarsi la scriminante del “rischio consentito” se il gioco è avvenuto in un contesto scherzoso, senza regole rigorose e condivise. In questi termini rileva il principio affermato dalla Suprema Corte, che distingue le competizioni tra professionisti da altre attività di gioco dove il divertimento prevale sull’aspetto agonistico, richiedendo per queste ultime maggiore prudenza e cautela. (Cass. Pen., 33577/2006, secondo la quale “la condotta del giocatore non professionista deve essere correlata al tipo di competizione in atto, tanto da essere richiesta una particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio dell’avversario e quindi maggiore controllo dell’ardore agonistico, non equiparabile a quello che caratterizza le competizioni sportive tra professionisti, le cui azioni impetuose, invece, sono scriminate nel limite del rischio consentito”).

1.2 Cause di estinzione del reato

n° sentenza	24/16
n° di registro	14/16
n° di registro	PM 6/16
Data sentenza	11/07/2016
Data deposito	12/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; è sufficiente che risulti evidente e chiaro che il soggetto che ha formulato istanza punitiva (querela o ricorso immediato) non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato.

n° sentenza	198/16
n° di registro	173/15
n° di registro	PM 277/15
Data sentenza	27/09/2016
Data deposito	12/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia di oblazione *ex art. 162 c.p.* l'estinzione del reato si verifica automaticamente con il versamento della somma fissata. Al giudice altro non resta che dichiarare con sentenza la sussistenza della causa di estinzione del reato, ormai già realizzatasi con il versamento.

n° sentenza	229/16
n° di registro	98/16
n° di registro	PM 247/15
Data sentenza	29/11/2016
Data deposito	13/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'art. 152 c. 1 c.p., dispone: "Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato". Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; è sufficiente che risulti evidente e chiaro che il soggetto che ha formulato istanza punitiva (querela) non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato. La querela, dunque, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, ha natura processuale: la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento.

2. Delitti contro la persona

2.1 Percosse, lesioni

n° sentenza	59/16
n° di registro	18/14
n° di registro	PM 1240/12
Data sentenza	18/04/2016
Data deposito	26/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Non sussiste alcun profilo di responsabilità penale nella condotta del gestore di un impianto sportivo con piscina coperta, imputato del reato p. e p. dall'art. 590 c.p. per le lesioni riportate da un utente, nel caso in cui egli abbia adottato tutte le cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio, conformati alla normale pratica sportiva, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature e, per contro, l'evento sia stato determinato unicamente dalla condotta colposa della persona offesa.

n° sentenza	103/16
n° di registro	3/14
n° di registro	PM 508/11
Data sentenza	04/07/2016
Data deposito	13/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l'obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori posizionati a valle. (Nel caso di specie, l'imputato, mentre effettuava un sorpasso lungo la pista, omettendo di tenere una velocità e una distanza di sicurezza adeguate, collideva con la persona offesa, provocandole lesioni personali giudicate guaribili in tempo inferiore a 40 giorni).

n° sentenza	25/16
n° di registro	2/14
n° di registro	PM 610/13
Data sentenza	21/06/2016
Data deposito	21/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Con riferimento al reato di lesioni personali *ex art. 582 c.p.*, la previsione della circostanza aggravante dello strumento atto ad offendere, *ex art. 585 cc. 1 e 2 c.p.*, ricomprende, oltre agli strumenti da punta e da taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche “qualsiasi strumento” che, nelle circostanze spazio-temporali dell'azione, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa alle persone (Cass. Pen., 42428/2011), a nulla rilevando che il porto di esso avvenga o non per giustificato motivo, essendo determinante il solo dato oggettivo costituito dalla riconducibilità dell'oggetto alla categoria delle “armi improprie”, ai sensi dell'art. 4 c. 2 L. 110/1975.

n° sentenza	15/16
n° di registro	34/15
n° di registro	PM 73/15
Data sentenza	17/03/2016
Data deposito	31/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

A norma dell'art. 582 c.p., il legislatore ha inteso punire qualsivoglia atto con il quale si cagioni ad alcuno una malattia, nel corpo o nella mente. A perfezionare l'elemento psicologico del reato è il dolo generico, cioè la consapevolezza e la volontà di compiere l'atto di violenza fisica contro l'incolumità personale del soggetto passivo, a prescindere dall'intenzione di cagionare alla vittima lo stato di malattia.

n° sentenza	58/15
n° di registro	4/14
n° di registro	PM 536/13
Data sentenza	10/12/2015
Data deposito	14/01/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Brunico

L'art. 582 c.p. punisce qualsiasi condotta che cagioni ad altri una malattia. La nozione di malattia comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente in modo significativo sulle condizioni organiche generali.

n° sentenza	2/16
n° di registro	24/13
n° di registro	PM 829/10
Data sentenza	11/07/2016
Data deposito	08/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Risponde di lesioni personali colpose lo sciatore che, a causa dello stato di ebbrezza e di una scarsa capacità tecnica, non prevede la manovra dello sciatore che lo procede e lo investe.

n° sentenza	3/16
n° di registro	17/13
n° di registro	PM 701/12
Data sentenza	11/07/2016
Data deposito	14/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Risponde di lesioni colpose lo sciatore che, a causa della velocità eccessiva, perda il controllo ed investa altri sciatori fermi in pista.

n° sentenza	103/16
n° di registro	100/15
n° di registro	PM 394/14
Data sentenza	07/11/2016
Data deposito	11/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Con riferimento al reato di lesioni colpose da incidente stradale, rappresenta un obbligo per il conducente ispezionare continuamente la strada che impegna mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.

n° sentenza	112/16
n° di registro	131/15
n° di registro	PM 79/15
Data sentenza	12/12/2016
Data deposito	23/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Il termine “percuotere” non è assunto nell’art. 581 c.p. nel suo significato di “battere”, “colpire”, “picchiare”, bensì in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica, sicchè anche la spinta, concretandosi in un’energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, integra il “percuotere” (Cass. Pen., 4272/2015).

n° sentenza	101/16
n° di registro	65/13
n° di registro	PM 1376/11
Data sentenza	05/04/2016
Data deposito	23/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nella nozione di percosse rientrano le spinte giacché intrinsecamente caratterizzate da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, quale essenziale componente del reato di cui all’art. 581 c.p. (cfr., con riguardo alle spinte, Cass. Pen., 11638/2012). Esse, tuttavia, non devono cagionare malattie (in tal caso ricadendosi nella lesione) o, all’opposto, esprimere una violenza di inavvertibile entità che testimoni, da una parte, l’intento di evitare qualsiasi pur minima sofferenza fisica e, dall’altro, l’esclusivo proposito di arrecare offesa morale (in tal caso ricadendosi nell’ingiuria : cfr. Cass. Pen., 12674/2011; Cass. Pen., 1801/1985).

2.2 Ingiuria, diffamazione

n° sentenza	61/16
n° di registro	27/15
n° di registro	PM 97/14
Data sentenza	09/05/2016
Data deposito	23/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L’elemento oggettivo del reato di diffamazione implica tre requisiti: il primo, l’assenza dell’offeso, e cioè occorre che la persona offesa o asseritamente

offesa non sia presente nel momento dell'azione criminosa; il secondo, è rappresentato dall'offesa all'altrui reputazione e cioè occorre che la frase o le frasi siano tali da offendere l'onore inteso in senso ampio e cioè la valutazione che il pubblico fa del pregio dell'individuo e, quindi, la stima che questi gode tra i consociati; il terzo, ed ultimo, concerne la modalità dell'azione e cioè l'offesa alla reputazione deve essere effettuata comunicando con più persone.

n° sentenza	51/16
n° di registro	223/15
n° di registro	PM 75/13
Data sentenza	01/04/2016
Data deposito	07/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Poiché nel corso del procedimento è entrato in vigore il D.Lgs. 7/2016 che all'art. 1 ha abrogato il reato di ingiuria, l'imputato non è perseguibile penalmente per il fatto addebitatogli ai sensi dell'art 2 c. 2 c.p., perché non costituisce più fattispecie di reato.

n° sentenza	39/16
n° di registro	60/15
n° di registro	PM 778/14
Data sentenza	22/02/2016
Data deposito	04/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la giurisprudenza della Corte Suprema ha già chiarito che in tema di delitti contro l'onore, ai fini della sussistenza del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l'*animus iniurandi vel diffamandi*, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale. È sufficiente, infatti, che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (così Cass. Pen., 4364/2012).

n° sentenza	154/16
n° di registro	190/15
n° di registro	PM 70/14
Data sentenza	16/12/2016
Data deposito	23/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Perché si configuri il reato di diffamazione, non basta che il destinatario delle dichiarazioni si senta personalmente offeso, ma è necessario che le frasi abbiano in sé un connotato oggettivo di valenza diffamatoria. E' necessario cioè che le affermazioni in base alle quali il destinatario si sente leso nella sua reputazione vengano ritenute offensive secondo un sentire comune avvertito dalla generalità delle persone in un determinato momento storico. Oggetto della tutela è l'onore in senso oggettivo ed esterno, percepito come tale dalla generalità dei consociati. (Cass. Pen., 3247/1995; Cass. Pen., 12813/2016).

n° sentenza	171/16
n° di registro	162/14
n° di registro	PM 141/14
Data sentenza	05/07/2016
Data deposito	05/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la giurisprudenza della Corte Suprema ha chiarito che nel reato di diffamazione non si richiede che sussista l'*animus iniurandi vel diffamandi*, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (così Cass. Pen., 4364/2012; Cass. Pen., 8419/2013; Cass. Pen., 7597/1999).

2.3 Minaccia

n° sentenza	28/16
n° di registro	3/13
n° di registro	PM 1108/11
Data sentenza	14/03/2016
Data deposito	23/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Integra gli estremi del reato di minaccia l'aver proferito la seguente frase: "ti picchiamo, ti becchiamo quando sei in giro da solo, te la facciamo pagare", considerando che il principale elemento costitutivo della fattispecie descritta nell'art. 612 c.p. è la prospettazione di un ingiusto danno, tale da limitare la libertà morale della vittima, che ingeneri in essa, per il complesso delle circostanze e delle particolari condizioni dei soggetti coinvolti, un reale stato di turbamento.

n° sentenza	39/16
n° di registro	94/14
n° di registro	PM 1080/12
Data sentenza	21/03/2016
Data deposito	04/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Integra gli estremi del reato di minaccia l'aver proferito la seguente frase: "te voi a matar", considerando che il principale elemento costitutivo della fattispecie è la prospettazione di un ingiusto danno, tale da limitare la libertà morale della vittima, che ingeneri in essa, per il complesso delle circostanze e delle particolari condizioni dei soggetti coinvolti, un reale stato di turbamento.

n° sentenza	1/16
n° di registro	22/13
n° di registro	PM 1633/12
Data sentenza	08/02/2016
Data deposito	19/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Poiché quello di minaccia è reato di pericolo, è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto; non è, pertanto, necessario che la persona offesa si senta intimidita ed è irrilevante anche l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Cass. Pen., 34215/2015).

n° sentenza	11/16
n° di registro	91/15
n° di registro	PM 667/15
Data sentenza	22/03/2016
Data deposito	22/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Cass. Pen., 35593/2015). Nel caso di specie, sono stati considerati i precedenti dell'imputato e gli intercorsi episodi di carattere violento tra le parti al fine di valutare la sussistenza del timore patito dalla persona offesa.

n° sentenza	1/16
n° di registro	17/15
n° di registro	PM 260/15
Data sentenza	12/01/2016
Data deposito	14/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La frase “non ti preoccupare, te la faccio pagare vedrai ci penso io.... Ti metto a posto io vedrai... ti ho visto in giro anche in borghese...” costituisce una minaccia, avendo il significato inequivoco di rivendica con tono intimidatorio.

n° sentenza	78/16
n° di registro	17/16
n° di registro	PM 70/15
Data sentenza	19/09/2016
Data deposito	23/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Perché sia integrato il reato di minaccia (art. 612 c.p.) non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire ed essendo irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato (Cass. Pen., 38591/2014).

n° sentenza	112/16
n° di registro	131/15
n° di registro	PM 79/15
Data sentenza	12/12/2016
Data deposito	23/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di minaccia, è sufficiente la mera idoneità della condotta ad ingenerare turbamento, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo sia stato realmente intimidito. A conferma di un tanto il Supremo Collegio afferma che ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire (Cass. Pen., 38591/2014).

n° sentenza	210/15
n° di registro	124/13
n° di registro	PM 362/12
Data sentenza	11/12/2015
Data deposito	25/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Per quanto attiene alla frase dell'imputato "io sono siciliano ti taglio la testa", può dirsi integrato sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo il reato di minaccia. La minaccia è costituita da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè *contra ius*, che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio (Cass. Pen., 8275/1986).

n° sentenza	5/16
n° di registro	325/13
n° di registro	PM 924/11
Data sentenza	19/01/2016
Data deposito	30/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, vi sarebbe minaccia (prevista e punita dall'art. 612 c.p.) quando taluno prospetta ad altri un male futuro, la cui realizzazione dipende dalla sua volontà e che investe un bene del soggetto minacciato. Si tratterebbe del "diritto a non avere paura", riconducibile all'incolumità psichica della vittima. È sufficiente prospettare un "danno ingiusto", di modo che l'entità del timore prodotto dalla minaccia può talora risultare, nel singolo caso, anche assai modesta.

Nel caso di specie il giudice ha ravvisato una minaccia nella frase: "fai a me quello che hai fatto agli altri CTU e vengo da te e ti spezzo le braccine".

n° sentenza	35/16
n° di registro	54/15
n° di registro	PM 623/14
Data sentenza	22/02/2016
Data deposito	08/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel reato di minaccia, previsto e punito dall'art. 612 c.p., il comportamento del reo deve essere concretamente diretto a restringere la libertà fisica del minacciato (rif. Cass. Pen., 8131/2007), ovvero deve mostrare un intendimento serio, idoneo a turbare realmente la psiche del destinatario (Cass. Pen., 7511/2000) ossia a incutere realmente timore (Cass. Pen., 14628/1999).

n° sentenza	105/16
n° di registro	78/14
n° di registro	PM 214/14
Data sentenza	05/04/2016
Data deposito	02/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel caso di specie (concernente il reato di minaccia previsto e punito dall'art. 612 c.p.) la testimone ha dichiarato che le “minacce” avevano come oggetto delle conseguenze processuali, risolvendosi nella frase: “Troverete lavoro solo in galera! Vi denuncio, vi rovino! Vedete quello che vi fa la Polizia”. Secondo il Giudice, tali dichiarazioni, anche fossero state effettivamente pronunziate dall'imputato, appaiono comunque irrilevanti, ossia inidonee a costituire una intimidazione di un fatto ingiusto, poiché minacciare di agire legalmente non può mai costituire un fatto ingiusto qualificabile come reato.

3. Delitti contro il patrimonio

n° sentenza	211/16
n° di registro	300/13
n° di registro	PM 1822/09
Data sentenza	25/10/2016
Data deposito	11/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Va dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta depenalizzazione delle condotte all'epoca dei fatti previste e punite dall'art. 635 c.p. Sono stati infatti pubblicati, in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, i due D.Lgs. n. 7 e 8/2016 che così dispongono, recanti rispettivamente disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili e previsioni in materia di depenalizzazione. I provvedimenti sono entrati in vigore il 6 febbraio 2016.

L'*abolitio criminis* determina, ai sensi dell'art. 2 c. 2 c.p., la conseguenza della non punibilità di coloro che abbiano commesso fatti che, secondo le previsioni della nuova legge, non costituiscono più reato; ove la pena sia già stata inflitta, ne cesserà l'esecuzione, così come ogni altro effetto penale della condanna.

4. Contravvenzioni

4.1 Art. 731 c.p.

n° sentenza	13/16
n° di registro	11/15
n° di registro	PM 131/13
Data sentenza	05/02/2016
Data deposito	18/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Come affermato anche dalla Corte di Cassazione (con sentenze n. 3740/2007 e n. 4711/2012), in tema di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione obbligatoria, viene esclusa la responsabilità dei genitori quando emergono degli elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo. Integrano pertanto "giusti motivi" di esclusione della punibilità tutte quelle circostanze che rendono oggettivamente inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione. Tra queste rientra anche "il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore, non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizio sociali".

5. Reati della legislazione speciale

5.1 Reati in materia di immigrazione

5.1.1 Art. 10bis D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	109/16
n° di registro	155/16
n° di registro	PM 1187/14
Data sentenza	11/07/2016
Data deposito	20/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10bis D.Lgs. 286/1998, è applicabile l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento davanti al Giudice di Pace (cfr. Cass. Pen., 35742/2013; Cass. Pen., 13412/2011).

n° sentenza	36/16
n° di registro	27/16
n° di registro	PM 587/16
Data sentenza	09/12/2016
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

In tema di art. 10bis D. Lgs 286/1998 e di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento, sono applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, onde per cui spetta all’imputato allegare fatti comprovanti tale giustificato motivo di trattenimento.

n° sentenza	143/16
n° di registro	30/16
n° di registro	PM 126/15
Data sentenza	18/11/2016
Data deposito	25/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Sull’applicabilità alla fattispecie di cui all’art. 10bis D.Lgs. 286/1998 dell’art. 34 D.Lgs. 247/2000 si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 332/2011, richiamando le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2010.

Tale istituto, secondo la Corte Costituzionale, è idoneo a bilanciare la mancata previsione normativa di un “giustificato motivo”, che escluda la punibilità.

n° sentenza	107/16
n° di registro	271/15
n° di registro	PM 59/16
Data sentenza	12/12/2016
Data deposito	16/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato - art. 10bis D.Lgs. 286/1998 - non punisce una “condizione personale e sociale” - quella, cioè, di straniero “clandestino” (o, più propriamente, “irregolare”) - e non criminalizza un “modo di essere” della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal “fare ingresso” e dal “trattenersi” nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e ad una condotta a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale (Cass. Pen., 44453/2013).

5.1.2 Art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	36/16
n° di registro	08/14
n° di registro	PM 215/13
Data sentenza	26/09/2016
Data deposito	11/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Deve essere assolto dal reato di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998, perché il fatto non costituisce reato, l'imputato che, essendo straniero, non ha compreso il contenuto del provvedimento di espulsione e le notevoli conseguenze ad esso connesse e/o è stato impossibilitato, per mancanza delle necessarie risorse finanziarie, ad ottemperare a tale ordine di espulsione e, quindi, ad abbandonare il territorio dello Stato.

n° sentenza	25/16
n° di registro	36/12
n° di registro	PM 1110/11
Data sentenza	14/04/2016
Data deposito	28/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

L'art. 10^{bis} c. 1 D.Lgs. 286/1998 prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 Euro”; l'art. 13 c. 4 D.Lgs. 286/1998 prevede che “l'espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”; l'art. 14 (esecuzione dell'espulsione), comma 5^{bis}, prevede che “Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello

Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale; l'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie ...". Nella specie, è stato condannato l'imputato per avere, senza giustificato motivo, violato l'ordine disposto dal Questore ai sensi dell'art. 14 comma 5bis, del detto D.Lgs., che gli ordinava di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni.

n° sentenza	22/16
n° di registro	18/16
n° di registro	PM 351/16
Data sentenza	06/07/2016
Data deposito	08/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Con riferimento al reato di cui all'art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998, spetta all'imputato allegare il giustificato motivo del trattenimento oltre il termine previsto dall'ordine di allontanamento emesso dal Questore. (Caso in cui non è emerso alcun elemento di giudizio che potesse consentire di ritenere ragionevolmente sussistente un giustificato motivo di trattenimento, essendo mancata ogni allegazione con riferimento alla volontà dell'imputato di aver quantomeno tentato di osservare l'ordine di allontanamento. In motivazione, il Giudice di Pace afferma altresì che, poiché è emerso che l'imputato comprendeva l'italiano, non ha rilevanza la mancata traduzione del provvedimento in lingua araba, atteso altresì che lo stesso era comunque tradotto anche in francese, inglese e spagnolo).

n° sentenza	27/16
n° di registro	22/16
n° di registro	PM 442/16
Data sentenza	06/09/2016
Data deposito	06/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Spetta all'imputato del reato di cui all'art. 14, c. 5^{ter} D. Lgs. 286/1998 (manca l'ottenimento all'ordine del Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato) l'allegazione di circostanze che possano giustificare il mancato allontanamento o far sorgere il dubbio sull'esistenza di una volontà positiva di voler realmente osservare le norme e il provvedimento amministrativo di allontanamento. Analogamente, spetta all'imputato allegare circostanze che possano giustificare un giudizio positivo sulla sussistenza dei presupposti per una declaratoria *ex art.* 34 D.Lgs. 274/2000. (Nel caso di specie, il Giudice ha escluso la sussistenza sia delle une che delle altre).

n° sentenza	50/16
n° di registro	11/16
n° di registro	PM 18/15
Data sentenza	01/04/2016
Data deposito	14/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In relazione al reato p. e p. dall'art. 14 c. 5^{ter} D. Lgs. 286/1998, l'imputato deve essere prosciolto qualora sia stato espulso dal territorio dello Stato, come disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Trento.

n° sentenza	115/16
n° di registro	11/13
n° di registro	PM 419/12
Data sentenza	02/09/2016
Data deposito	08/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'essersi trattenuti nel territorio nazionale, nonostante il decreto di allontanamento, senza regolarizzare la propria posizione, è sanzionabile ai sensi dell'art 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998. (Dalla documentazione depositata in giudizio risultava che l'imputato, già segnalato dalla Polizia per ingresso illegale nel 2008, non aveva regolarizzato la propria situazione. Il ragazzo era altresì destinatario di alcuni provvedimenti giudiziali per detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti, in concorso con altre persone. Non sussistevano

pertanto i presupposti per poter giustificare l'inosservanza delle disposizioni statali, né per poter dichiarare la tenuità del fatto, considerato che l'imputato aveva commesso dei reati che denotavano un comportamento socialmente pericoloso).

n° sentenza	113/16
n° di registro	160/16
n° di registro	PM 275/16
Data sentenza	31/05/2016
Data deposito	05/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In ordine al reato previsto e punito dall'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs 286/98, in tema di "*onus probandi*" del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa "speciale" di giustificazione.

n° sentenza	181/16
n° di registro	34/16
n° di registro	PM 397/15
Data sentenza	06/09/2016
Data deposito	19/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Una seconda declaratoria di penale responsabilità per un soggetto già condannato in base all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. n. 286/1998 appare possibile (e solo in base all'art. 14 c. 5^{quater}) solo allorché, persistendo l'inosservanza al provvedimento di allontanamento-espulsione da parte del cittadino privo di permesso di soggiorno, si proceda all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell'ordine di allontanamento adottato dal Questore, ai sensi del comma 5^{bis} dell'art. 14.

n° sentenza	214/16
n° di registro	165/16
n° di registro	PM 521/16
Data sentenza	25/10/2016
Data deposito	11/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'eventuale mancanza di mezzi economici non può costituire un giustificato motivo di trattenimento nel territorio dello Stato del cittadino straniero espulso, perché è possibile accedere al rimpatrio assistito (gratuito) ai sensi dell'art. 14^{ter} del D.Lgs. 286/1998 e succ. modifiche.

6. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace

6.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131^{bis} c.p.)

n° sentenza	13/16
n° di registro	08/15
n° di registro	PM 236/15
Data sentenza	05/04/2016
Data deposito	05/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto è subordinata alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 34 D.Lgs. 274/2000, ossia esiguità del danno o del pericolo, occasionalità del fatto, grado della colpevolezza (art. 133 c.p.), i quali vanno considerati avendo come punto di riferimento "l'interesse tutelato" dalla norma incriminatrice.

n° sentenza	20/16
n° di registro	09/15
n° di registro	PM 219/14
Data sentenza	18/04/2016
Data deposito	03/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 274/2000. (Nel caso di specie, alla parte offesa era stato regolarmente notificato non solo l'atto di citazione, ma anche la citazione relativa all'udienza, con l'espresso avvertimento che la mancata comparizione avrebbe comportato l'eventuale definizione del procedimento a norma dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000. Nonostante tutto ciò, la parte offesa non era comparsa, facendo così sostanzialmente intendere la propria non opposizione alla dichiarazione di improcedibilità di cui sopra).

n° sentenza	12/16
n° di registro	168/15
n° di registro	PM 104/14
Data sentenza	05/02/2016
Data deposito	18/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'istituto di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000, secondo la Corte Costituzionale, è idoneo a bilanciare la mancata previsione normativa, nell'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1988, della clausola del "giustificato motivo" contemplata nell'ipotesi delittuosa più grave di cui all'art. 14 D.Lgs. 286/1998.

Considerati pertanto l'occasionalità della condotta, la mancanza di precedenti penali, l'assenza di altri comportamenti contrari all'ordine pubblico, l'esiguità del danno e del pericolo arrecato al bene tutelato (regolazione dei flussi migratori), il Giudice di Pace ha ritenuto, anche in considerazione del pregiudizio derivante dalla prosecuzione del giudizio sull'attività lavorativa e di studio dell'imputato, che lo stesso andasse prosciolto per particolare tenuità del fatto.

n° sentenza	35/16
n° di registro	120/12
n° di registro	PM 356/12
Data sentenza	04/03/2016
Data deposito	18/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Può essere applicato l'art. 34 D.Lgs. 274/2000 al reato p. e p. dall'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1988, se l'imputato, pur essendosi trovato in condizioni di clandestinità, ha dimostrato di voler regolarizzare la propria posizione sia quando ha fatto ingresso in Italia, avendo richiesto la protezione internazionale, sia dopo l'accertamento della Questura di Trento, avendo richiesto e ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro domestico. (Il comportamento tenuto dallo straniero non denotava una particolare pericolosità in quanto egli non aveva commesso atti contrari all'ordine pubblico che potessero destare allarme sociale, non aveva precedenti penali ed aveva cercato di regolarizzare la propria posizione).

n° sentenza	152/16
n° di registro	29/15
n° di registro	PM 59/14
Data sentenza	16/12/2016
Data deposito	23/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In relazione al reato p. e p. dall'art. 14 c. 5*ter* D.Lgs. 286/1998, qualora il comportamento tenuto dall'imputato, pur comportando un'inottemperanza ad un ordine dell'Autorità Amministrativa, sia caratterizzato dalla volontà di regolarizzare la propria posizione e di non compiere atti socialmente pericolosi, può considerarsi di particolare tenuità rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice diretta a regolarizzare il flusso degli stranieri in Italia.

n° sentenza	161/16
n° di registro	45/14
n° di registro	PM 551/13
Data sentenza	31/03/2016
Data deposito	05/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il Giudice di Pace ha applicato l'art. 131*bis* c.p., precisando che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato/a lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Inoltre, la sentenza è iscritta al casellario giudiziario perché il beneficio non è reiterabile.

6.2 Condotte riparatorie

n° sentenza	5/16
n° di registro	1/14
n° di registro	PM 482/11
Data sentenza	05/12/2016
Data deposito	16/12/2016
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

L'art. 35 D.Lgs. 274/2000, laddove subordina la dichiarazione di estinzione del reato alla riparazione del danno cagionato dal reato e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, parrebbe richiedere l'integrale risarcimento del danno.

Tale risarcimento deve tuttavia essere oggetto di attenta e oggettiva valutazione da parte del Giudice e non può essere ancorato a richieste arbitrarie della parte civile, giacché altrimenti la definizione del procedimento a seguito di condotte riparatorie sarebbe privata del suo fondamento giuridico. È necessario che le attività risarcitorie e riparatorie siano idonee a soddisfare l'esigenza di prevenire il ripetersi della condotta illecita.

n° sentenza	48/16
n° di registro	15/16
n° di registro	PM 1084/15
Data sentenza	13/10/2016
Data deposito	27/10/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Il procedimento penale non è strutturato per l'accertamento "integrale" del risarcimento del danno, né tale richiesta si adatta a un'istruzione sommaria che il giudice è tenuto a svolgere *ex art.* 35 del D.Lgs 274/2000, a seguito dell'esercizio del diritto dell'imputato di conseguire una declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria.

n° sentenza	10/16
n° di registro	19/15
n° di registro	PM 154/15
Data sentenza	14/03/2016
Data deposito	18/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

L'estinzione del reato per condotte riparatorie consegue *ope legis* quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il rispetto di tale termine non è tuttavia sanzionato da una decadenza e/o nullità e, dunque, nulla esclude che il Giudice possa ritenere adeguata la condotta dell'imputato anche se successiva agli incombeni processuali predetti. L'attività riparatoria, per condurre a una dichiarazione di estinzione del reato, deve essere idonea a soddisfare non solo le legittime pretese della persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione. La formulazione di un tale giudizio, quindi, presuppone che non sia stato già pronunciato il giudizio conclusivo del processo perché, emessa la sentenza di condanna, le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione possono dirsi soddisfatte solo dall'espiazione della pena inflitta (Cass. Pen., 34852/2007). La legge subordina l'estinzione del reato all'audizione - ma non al consenso - della vittima (Cass. Pen., 22323/2006).

n° sentenza	28/16
n° di registro	9/16
n° di registro	PM 681/15
Data sentenza	31/10/2016
Data deposito	20/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

L'attività riparatoria, per condurre a una dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese della persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare (Cass. Pen., 22323/2006).

n° sentenza	16/16
n° di registro	66/15
n° di registro	PM 9/15
Data sentenza	26/04/2016
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dal comma 2 dello stesso articolo, sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare "le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".

n° sentenza	19/16
n° di registro	21/16
n° di registro	PM 173/16
Data sentenza	12/07/2016
Data deposito	13/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Il Giudice di Pace ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato poiché ha provveduto a riparare il danno cagionato e ad eliminare le conseguenze dannose e/o pericolose del reato, versando una somma di denaro che è stata ritenuta congrua in relazione al danno complessivo patito dalla vittima e formalizzando le proprie scuse. (Nella fattispecie, è stata versata la somma di Euro 400,00, per il reato di cui all'art. 581 c.p.).

n° sentenza	22/16
n° di registro	19/15
n° di registro	PM 665/14
Data sentenza	08/11/2016
Data deposito	10/11/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Secondo il Giudice di Pace, l'integralità del risarcimento del danno, richiesta dall'articolo 35 D.Lgs 274/2000 ai fini della dichiarazione di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, va rapportata ad una commisurazione oggettiva del danno che è rimessa, in ultima analisi, alla stima del Giudice di Pace e non alla valutazione ed alla richiesta della persona offesa. Nella specie, nonostante l'opposizione della parte civile alla definizione *ex art. 35*, le somme poste a disposizione della p.c. sono state ritenute idonee a soddisfare i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di definizione del procedimento *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000*.

n° sentenza	89/16
n° di registro	101/15
n° di registro	PM 424/14
Data sentenza	17/10/2016
Data deposito	21/10/2014
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 opera anche nell'ipotesi di risarcimento danni a seguito di pagamento da parte della compagnia di assicurazione (Cass. Pen., 30212/2013).

Il Giudice di Pace può ritenere, anche implicitamente, che l'offerta riparatoria, *ex art. 35 D.Lgs. 274/ 2000*, sia di per sé idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, quando la natura del reato non richieda ulteriori apprezzamenti (Cass. Pen., 1831/2009).

n° sentenza	132/16
n° di registro	28/16
n° di registro	PM 845/14
Data sentenza	03/05/2016
Data deposito	08/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'art. 173 c.p.p. prevede che: "I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge".

Il beneficio dell'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* non prevede una decadenza e/o nullità, sicché le attività *ivi* descritte andrebbero *ex lege* svolte prima dell'udienza, ma non si esclude che il giudice possa ritenerle adeguate se svolte dopo.

n° sentenza	158/16
n° di registro	102/16
n° di registro	PM 717/15
Data sentenza	31/05/2016
Data deposito	20/06/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

“Il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso di specie che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare” (Cfr. Cass. Pen., 22323/2006).

n° sentenza	183/16
n° di registro	104/16
n° di registro	PM 785/15
Data sentenza	06/09/2016
Data deposito	19/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La domanda di risarcimento del danno proposta dalle parti civili non è incompatibile con la richiesta dell'imputato di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria pronunciata *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000*, perché l'estinzione del reato non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento. Tale diritto potrà essere quantificato nella sua interezza in sede civile e potrà essere chiesto per differenza, ove maggiore rispetto a quanto liquidato in sede penale.

n° sentenza	206/16
n° di registro	122/16
n° di registro	PM 10/16
Data sentenza	18/10/2016
Data deposito	14/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'estinzione del reato per condotte riparatorie (*ex art. 35 D.Lgs. 274/2000*) consegue *ope legis* “quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato”. Trattasi di norma - imperfetta o dispositiva -

perché contiene solo il precetto e non stabilisce la sanzione per l'inosservanza di tale termine: in altre parole non prevede una nullità o una decadenza. L'art. 173 c.p.p. a tal proposito prevede che: "I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge". Nel caso di specie, pertanto, il beneficio dell'estinzione del reato per condotte riparatorie non è sanzionato da una decadenza e/o nullità e, dunque, esse andrebbero svolte "ex lege" prima dell'udienza, ma non si esclude che il Giudice possa ritenerle adeguate anche se svolte dopo.

n° sentenza	223/16
n° di registro	120/16
n° di registro	PM 797/15
Data sentenza	29/11/2016
Data deposito	12/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Quanto all'eventuale consenso della persona offesa, laddove sia richiesta l'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, la Cass. Pen. n. 22323/06 ha ritenuto che "la volontà della legge, che subordina l'estinzione del reato all'audizione - ma non al consenso - della vittima" sia ben espressa da una soluzione normativa che si basa non sulla mediazione autore-vittima, bensì sulla "condotta riparatoria". Ha sostenuto la Suprema Corte che "il baricentro della causa estintiva è spostato sulla condotta dell'autore e non sul consenso della vittima". Del resto, trattandosi di reato perseguibile a querela, il consenso della vittima ha già una dimensione operativa nella previsione della estinzione del reato per remissione della querela.

7. Questioni processuali

7.1 Soggetti

7.1.1 Giudice - Competenza

n° sentenza	112/16
n° di registro	360/13/
n° di registro	PM 172/13
Data sentenza	19/04/2016
Data deposito	04/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose pubbliche (ex art. 639, c. 2 c.p.) è di competenza del giudice monocratico e non è richiesta la querela dell'offeso; si procede d'ufficio ed è prevista una pena più grave di quella per il danneggiamento.

7.2 Prove

n° sentenza	69/16
n° di registro	81/14
n° di registro	PM 988/12
Data sentenza	02/05/2016
Data deposito	11/05/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare, ma la sua deposizione, non immune da sospetto, perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, va sottoposta ad un vaglio particolarmente rigoroso in ordine alla sua credibilità soggettiva ed oggettiva e non può essere ritenuta sufficiente in assenza di riscontri esterni o addirittura quando gli altri testi depongono in maniera difforme, come nel caso di specie.

n° sentenza	10/16
n° di registro	05/14
n° di registro	PM 819/13
Data sentenza	15/03/2016
Data deposito	23/03/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella valutazione della testimonianza della persona offesa, qualora quest'ultima si sia anche costituita parte civile e sia perciò portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Una per tutte: Cass. Pen., 29372/2010).

n° sentenza	06/16
n° di registro	13/13
n° di registro	PM 641/12
Data sentenza	18/01/2016
Data deposito	02/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Secondo un orientamento quasi unanime della giurisprudenza, il giudice può fondare la propria decisione sulle sole deposizioni della parte offesa, a condizione che svolga un prudente e rigoroso controllo sulla credibilità del soggetto, ricercando altresì elementi esterni di riscontro che consentano di ritenere attendibili e fondate le deposizioni (Cass. Pen., 25.02.1999).

n° sentenza	1/16
n° di registro	8/14
n° di registro	PM 248/13
Data sentenza	11/04/2016
Data deposito	19/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Caldaro

Il fatto di reato non può considerarsi provato quando le testimonianze rese sono contraddittorie: nella specie, il Giudice di Pace ha assolto l'imputato per il reato di lesioni personali poiché la persona offesa e la moglie dichiararono che l'imputato avrebbe colpito la persona offesa con un piede e stringendola contro un muro ed in tal modo le avrebbe procurato delle lesioni personali; tutti gli altri testi hanno negato tale circostanza.

n° sentenza	05/16
n° di registro	83/15
n° di registro	PM 798/14
Data sentenza	23/02/2016
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Merano

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. Cass. Pen., 33162/2004).

n° sentenza	17/16
n° di registro	13/16
n° di registro	PM 917/15
Data sentenza	26/04/2016
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Merano

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 cc. 3 e 4 c.p.p. Tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendi-

bilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

n° sentenza	28/16
n° di registro	29/16
n° di registro	PM 845/15
Data sentenza	13/12/2016
Data deposito	21/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Gli imputati vanno assolti quando appare del tutto insufficiente e contraddittoria la prova emersa nel dibattimento, in ordine alla loro eventuale responsabilità.

Nella specie, le versioni offerte dalla persona offesa e dalla unica teste della difesa degli imputati apparivano diametralmente opposte. Entrambi i testi escussi apparivano altresì estremamente coinvolti ed animati da reciproci sentimenti negativi e saturi di rancore, risultando inattendibili.

n° sentenza	7/16
n° di registro	4/14
n° di registro	PM 385/12
Data sentenza	18/01/2016
Data deposito	22/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La deposizione della persona offesa, come ogni deposizione, è soggetta ad una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste. Ma, una volta che il giudice l'abbia motivatamente ritenuta veritiera, essa processualmente costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. Ne deriva che, nel rispetto delle suddette condizioni, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo (Cass. Pen., 49714/2009). Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha altresì affermato che la persona offesa è

portatrice di un interesse antagonistico a quello degli imputati e per questo è richiesto che la sua testimonianza sia sottoposta ad un vaglio particolarmente rigoroso in ordine alla sua credibilità soggettiva ed oggettiva.

n° sentenza	67/16
n° di registro	72/16
n° di registro	PM 38/15
Data sentenza	11/07/2016
Data deposito	15/07/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Nella valutazione della prova testimoniale, il giudice può porre a base del suo convincimento le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva.

n° sentenza	5/15
n° di registro	11/15
n° di registro	PM 612/14
Data sentenza	22/04/2016
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

La versione dei fatti della persona offesa deve essere valutata criticamente: in assenza di elementi di riscontro si deve pervenire ad una sentenza di assoluzione, seppure ai sensi del comma secondo dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del fatto.

(Nella specie, si aveva solo conferma di un diverbio nato in cucina per il modo di esecuzione della prestazione lavorativa ed il rimprovero risultava avere una sua logica; inoltre il certificato del Pronto Soccorso era assolutamente neutro perché riferiva solo uno stato di ansia per “riferite percosse” ma nessun segno obiettivo che potesse valere di conferma al fatto e quindi all'imputazione).

7.3 Indagini preliminari

7.3.1 Condizioni di procedibilità

n° sentenza	38/16
n° di registro	38/15
n° di registro	PM 366/15
Data sentenza	28/11/2016
Data deposito	06/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

In tema di formalità della querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale, per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall'interessato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela (Cfr. Cass. Pen., 21447/2008).

n° sentenza	179/16
n° di registro	132/16
n° di registro	PM 139/16
Data sentenza	06/09/2016
Data deposito	19/09/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La querela differisce dalla denuncia in quanto, per la persona offesa dal reato, è espressiva non solo della volontà di portare a conoscenza della pubblica autorità il verificarsi di un fatto-reato, ma contiene esplicitamente anche l'espressione della volontà di punire l'autore dell'illecito penale.

7.4 Citazione a giudizio

n° sentenza	11/16
n° di registro	80/14
n° di registro	PM 157/14
Data sentenza	05/02/2016
Data deposito	19/02/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Se l'azione penale è stata promossa su iniziativa privata tramite lo strumento del ricorso immediato - che onera la parte offesa a provvedere alla notifica del decreto di convocazione, unitamente al ricorso, alla persona citata in giudizio ed al suo difensore almeno 20 giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art 27 c. 4 D.Lgs. 274/2000 - ed il ricorso ed il decreto di convocazione in giudizio non sono stati validamente notificati all'imputato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile non potendo il Giudice sostituirsi alla parte offesa in attività riservate per legge. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha deciso di trasmettere gli atti al PM in quanto il ricorso, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 274/2000, vale come atto di querela.

7.5 Esecuzione

7.5.1 Giudicato

n° sentenza	62/16
n° di registro	192/15
n° di registro	PM 62/14
Data sentenza	15/04/2016
Data deposito	21/04/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Per il reato di percosse deve dichiararsi il non luogo a procedere per “*ne bis in idem*” sostanziale se le percosse sono state già oggetto di accertamento in un

diverso procedimento davanti al Tribunale di Rovereto, per il reato più grave di lesioni aggravate, nel quale deve ritenersi assorbito il fatto di percosse, commesso nello stesso contesto.

n° sentenza	230/16
n° di registro	158/16
n° di registro	PM 457/16
Data sentenza	29/11/2016
Data deposito	12/12/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per “medesimo fatto”, ai fini dell’applicazione del principio del “*ne bis in idem*” di cui all’art. 649 c.p.p., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all’evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge.



Stampato nel mese di luglio 2017
a cura del centro stampa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige